

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Presentazione di petizioni, e spiegazioni in proposito dei deputati La Porta e D'ondes-Reggio.* — *Relazione sul disegno di legge per trasporto di fondo sul bilancio della guerra, relativo all'armamento dell'esercito.* — *Presentazione di un disegno di legge per una convenzione per il prosciugamento del lago di Agnano nella provincia di Napoli.* — *Seguito della discussione del disegno di legge portante facoltà di promulgare codici e leggi per l'unificazione legislativa* — *Il deputato Valerio termina lo svolgimento dei suoi emendamenti, che modifica* — *Emendamenti del deputato Cantù alla legge sulla proprietà letteraria* — *Riserva del relatore Pisannelli* — *Svolgimento del voto sospensivo proposto dal deputato Melchiorre, oppugnato dal relatore, e dal ministro guardasigilli, Vacca* — *Osservazioni del deputato Fiorenzi, e chiarimenti del ministro* — *Il deputato Valerio ritira in parte gli emendamenti* — *Reiezione della proposta del deputato Melchiorre e degli emendamenti dei deputati D'ondes-Reggio, Cantù e Mazzioti, relativi al matrimonio* — *Emendamento del deputato Tecchio all'articolo 1° del progetto, non accettato dal ministro, e ritirato.* — *Il ministro per la marineria, Angioletti, ritira il progetto di legge per la cessione del cantiere di San Bartolomeo alla Spezia.* — *Emendamenti del deputato Mancini, e sua proposta per l'estensione del Codice di commercio Albertino* — *Dichiarazioni del ministro, e del relatore* — *Questione pregiudiziale ad essa opposta dal deputato Castellano, combattuta dal deputato Crispi, e rigettata.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**TENCA**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10468. Cinquantadue cittadini di Milano domandano l'abolizione di tutte le corporazioni religiose e l'incameramento dei beni ecclesiastici.

10469. Ventinove abitanti della parrocchia di Castello di Montegiovi, comune di Castel del Piano, provincia di Grosseto, chiedono la conservazione degli ordini monastici e delle proprietà ecclesiastiche.

10470. Duecentoquaranta cittadini di Chiusi, San Casciano dei Bagni e Ravenna, fanno istanza perchè piaccia al Parlamento abolire la pena di morte, e sopprimere tutte le comunità religiose, volgendone i beni al pubblico interesse.

10471. Il deputato Tamaio, per mandato dell'associazione operaia di Messina, rassegna alla Camera il voto espresso da quella società perchè, avuto riguardo alle speciali condizioni in cui versa la Sicilia, siano concessi ai suoi abitanti, a canoni redimibili, i beni delle corporazioni religiose che stanno per sopprimersi.

10472. La Giunta municipale di Capua fa istanza perchè venga quella città fissata quale punto di congiungimento della ferrovia da Napoli a Roma con

quella da costruirsi sulla costa adriatica partendo da Napoli per Aversa, e la valle inferiore del Volturno.

10473. Il deputato Tamaio presenta un indirizzo del Consiglio comunale di Messina, il quale chiama l'attenzione del Parlamento sopra urgenti riforme da introdursi nell'amministrazione interna dello Stato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Romano dovendo per urgenti affari di famiglia recarsi a Napoli, chiede un congedo di giorni quindici.

Il deputato Scarabelli, costretto da urgenti affari, chiede il congedo di un mese.

(Questi congedi sono accordati.)

**MACCHI.** Presento alla Camera nuove petizioni per eccitarla a votare la legge per la soppressione degli ordini religiosi e l'abolizione della pena di morte.

Quest'oggi le petizioni che presento sono: di alcuni cittadini della città di Torino, altra della città di Cuneo ed altra della Loggia massonica Burlamacchi, della città di Lucca. Mando queste petizioni al signor presidente con preghiera di comunicarle alle Commissioni incaricate dell'esame di questi progetti legge.

**PRESIDENTE.** Saranno trasmesse alle Commissioni rispettive.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

**MASSEI.** Domando la parola.

Ho l'onore di presentare alla Camera un deliberato del collegio dei notai della città di Lucca, col quale chiedono la modificazione di alcuni articoli del Codice civile, i quali lederebbero grandemente la professione notarile.

**PRESIDENTE.** Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione della legge che attualmente si discute.

**D'ONDES-REGGIO.** Contro la legge della soppressione delle corporazioni religiose presento una petizione dei frati da San Francesco da Paola del comune di Mazzara in Sicilia. Ed altra degli abitanti del comune di Castoreale in Sicilia parimenti contro quella legge.

**MICELI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa a quella Commissione.

Il deputato Miceli ha la parola.

**MICELI.** Ed io tutto al contrario dell'onorevole deputato Ondes presento alla Camera una petizione dei più notabili cittadini di Salemi in Sicilia, comune di sedici mila abitanti ed illustre per nobilissime tradizioni patriottiche, i quali istantemente domandano la soppressione delle corporazioni religiose e la conversione dell'Asse ecclesiastico; ed esortano la Camera perchè provveda subito a questo bisogno del paese, insistendo sempre pel riconoscimento del diritto dei comuni a succedere al possesso dei beni rustici ed urbani delle corporazioni suddette.

**PRESIDENTE.** Anche questa petizione sarà trasmessa alla Commissione stessa.

**CANTÙ.** Presento varie petizioni per salvare le corporazioni religiose. Prima quella d'alcuni capi famiglia di Raggiolo in Casentino. Una d'altri capi famiglia di San Jacobo a Modine nella diocesi d'Arezzo. Una con 131 firme d'abitanti del comune di Pagnano, provincia di Como.

Di 2588 sono rivestite altre petizioni del Modenese, e di 1633 altre del Bolognese, le quali unite alle 2665 già da me presentate sommano a 4298. Tutte implorano la salvezza di istituzioni, non meno importanti alla religione che alle famiglie.

**PRESIDENTE.** Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione anzidetta.

**LA PORTA.** Ricorderò alla Camera come giorni sono il deputato D'Ondes-Reggio presentava una petizione a favore delle corporazioni religiose, e diceva: che alcuni dei più cospicui cittadini di Girgenti avevano firmata una legale petizione.

Ora mi arriva da Girgenti il seguente dispaccio con incarico di rivolgerlo alla Camera:

« Montano, Macaluso, Bongiorno, Campanella, d'Alessandro, niegano firme petizione; sessanta (8 ragazzi, 9 inalfabeti, 6 aragonesi (che sono di un altro paese della provincia), 3 ex-birri borbonici, 2 incogniti, 3 esteri, elettori 19 in tutto) sono i cittadini i quali veramente mantengono la firma alla petizione presentata dall'onorevole D'Ondes. »

**D'ONDES-REGGIO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Mi pare che queste controversie non sieno molto convenienti per la dignità della Camera.

**D'ONDES-REGGIO.** Due parole sole!

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, se lo ripeto: queste non le son cose da portarsi dinanzi alla Camera. Li prego, onorevoli signori, di non occupare la Camera di discussioni di questa natura.

**LA PORTA.** Scusi, signor presidente, quando si presentano petizioni le cui firme furono carpite o che appartengono a gente che non sa firmare, bisogna sia permessa la parola che denunzia alla Camera questo nuovo abuso del partito clericale.

*Voci a sinistra.* Questo è giusto!

**LA PORTA.** Debbo aggiungere ancora che la deputazione provinciale di Girgenti si rivolge alla Camera perchè voglia affrettare il suo voto per la soppressione delle corporazioni religiose, non perchè si faccia una legge di monopolio e d'infedamento finanziario, ma perchè si faccia una legge d'interesse sociale, economico e politico per le popolazioni.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando una sola cosa, ed è che l'onorevole La Porta s'incarichi di presentare alla Camera le firme autenticate di coloro i quali si disdicono perchè almeno si sappia con certezza chi sono codesti uomini vigliacchi che oggi manifestano un'opinione e domani un'altra. *(Si ride)*

**LA PORTA.** Aderisco al desiderio dell'onorevole D'Ondes-Reggio. Al giungere della posta sarò in grado di presentare le firme.

**MUREDDU.** Ho l'onore di presentare alla Camera, anche per ispeciale istanza del mio amico il nostro collega deputato Catucci, una petizione della Giunta municipale di Serino, circondario d'Avellino, la quale dolendosi dei maltrattamenti che si fanno da quegli appaltatori a danno degli operai addetti ai lavori della ferrovia, e temendo che possa essere deviata la loro ferrovia dalla linea proposta per dirigerla negli impraticabili boschi e burroni di Bangano, ricorre alla Camera per quelle deliberazioni che crederà del caso, e prego il signor presidente di trasmetterla alla Commissione incaricata dello studio di quel progetto di legge che si riferisce alle modifiche delle ferrovie meridionali.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa alla Commissione incaricata dello studio di quel progetto di legge.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER TRASPORTO DI FONDO SUL BILANCIO DELLA GUERRA.**

**FENZI, relatore.** In nome della Commissione generale del bilancio, ho l'onore di presentare la relazione intorno al progetto di legge numero 304 per trasporto all'esercizio del 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio del 1864 del Ministero della guerra sull'armamento dell'esercito.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**PROGETTO DI LEGGE PEL PROSCIUGAMENTO  
DEL LAGO DI AGNANO.**

**TORELLI**, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Ho l'onore di presentare uno schema di legge tendente a dar piena esecuzione alla convenzione stipulata fra il ministro d'agricoltura e commercio e quello delle finanze da un lato ed il signor Domenico Martuscello di Napoli per il prosciugamento del lago d'Agnano.

Se questo progetto recasse aggravio allo Stato, ovvero fosse un progetto complicato, non ardirei presentarlo in questi momenti; ma nulla di più semplice da un lato e nulla di più utile dall'altro. Si tratta che l'operatore non richiede che la cessione dell'area che viene prosciugata ed altri vantaggi di minor conto. All'opposto i danni della mal'aria generata da quel lago e paludi circostanti, aumentati dalla macerazione della canapa, sono sì gravi che quell'opera è desiderata, non dirò da anni, ma da secoli. Vede adunque la Camera che occupandosi tosto farà opera utilissima e probabilmente non eleverà difficoltà di discussione. Epperò io prego a volerla dichiarare d'urgenza.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale, se non vi sono opposizioni, sarà dichiarato d'urgenza. (È dichiarato d'urgenza.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI  
LEGGE CON CUI È FATTA FACOLTÀ AL GOVERNO  
DI PROMULGARE ALCUNE LEGGI PER L'UNIFI-  
CAZIONE LEGISLATIVA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

L'onorevole Valerio ha la parola per continuare il suo discorso interrotto ieri, attesa l'ora tarda.

**VALERIO.** Signori, io ho cercato ieri di dire il più chiaramente che mi fu possibile, nella misura de' miei poveri mezzi e del tempo breve che mi è concesso dalle urgenze a cui deve ubbidire la Camera, che il diritto così detto di *alluvione* si fonda sopra un principio non vero, e sopra delle difficoltà pratiche che furono vere una volta, e che oggi non sono più vere. Ho cercato di dimostrare pure che tutte le obiezioni che si sono sollevate contro l'attuazione del principio contrario, cioè il principio che restituisce la proprietà degli alvei al diritto naturale non sono obiezioni che abbiano un fondamento grave, che sono obiezioni che si possono vincere sicuramente.

Ed ho creduto di citare a favore di ciò il fatto di uomini gravissimi che già avevano espresso un parere contrario, i quali, avendo accettate pure obiezioni di pratica applicazione, dopo una lunga, diligente e severa

discussione, si convinsero della verità di quanto ho affermato, per modo che non dubitarono di proporre l'adozione di quella riforma al ministro guardasigilli di quel tempo (che è la stessa persona la quale ora siede a dirigere le nostre discussioni) e quell'onorevole persona si poté confortare a tradurla nel progetto di Codice che presentò al Parlamento.

L'oggetto mio è molto precisamente indicato nella formola che è scritta negli emendamenti.

Però, onde questa formola fosse più chiaramente apprezzata, sarebbe molto opportuno che gli onorevoli deputati potessero avere sott'occhio gli articoli del progetto Pisanelli a confronto cogli articoli emendati dalla Commissione senatoria che li sostituiscono.

Io spero che ci sarà ancor tempo a far ciò, senzachè io intrattenga qui la Camera a leggerle questi articoli; quindi pregherei l'onorevole presidente a voler ordinare che questa stampa sia fatta nei giorni nei quali seguirà questa discussione. Non intendo con ciò di ritornare sopra questa questione, ma solamente di fornire a tutti il mezzo pratico di apprezzare meglio e con maggiore precisione la portata della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Io farò quindi stampare, dietro la sua domanda, gli articoli 390, 391, 418, 419, 420, 421, 422...

**VALERIO ...** del progetto Pisanelli...

**PRESIDENTE.** Bene, del progetto Pisanelli.

E gli articoli 439 e 466 al 474 inclusivamente del progetto modificato dalla Commissione senatoria.

**VALERIO.** Precisamente, e la ringrazio.

Io credo di avere pure dimostrato che se anche la materia delle alluvioni si volesse lasciare regolata con l'antico diritto, pur tuttavia bisognerebbe nel Codice civile, come fu emendato da una Commissione senatoria, introdurre alcune modificazioni. La principale è quella che tocca alla innovazione portata colla cessione fatta dell'alveo abbandonato per salti ai proprietari riveraschi; cessione che, io dico e ripeto, è un premio dato al malfare, un invito dato a cercare di far sì che il fiume acceleri il suo salto, cioè abbandoni il suo corso per andarlo a stabilire sopra proprietà nuove.

Un'altra variazione pur sarebbe necessaria, ed è quella che in qualche modo provveda a far sì che non sia possibile che la legge venga interpretata in Italia in sette, otto o dieci modi quanto alla maniera di dividere le alluvioni.

Però io mi sono fatta a me stesso una domanda, poichè la questione è grave ed io non sono disposto a sacrificarla leggiermente: ammettendo questo emendamento, sì e come ve l'ho proposto, la Camera non potrebbe forse temere che venisse sconvolto in qualche modo il sistema che ha sancito per questa discussione? Io non lo credo; pur tuttavia bisogna tener conto delle opinioni altrui, ed io delle opinioni altrui sono osservantissimo.

Quindi io rinunzio per ora a proporre che si faccia sopra questa materia una votazione speciale; io prego solo, e spero di non avere in ciò opposizione nè dalla Commissione, nè dal Ministero, io prego solo che si

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

voglia portare questa materia tra le facoltà che si danno al Ministero coll'articolo 2.

Io proporrei che si dicesse all'articolo 2:

« Il Governo del Re avrà facoltà di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti *la materia dell'alluvione*, i diritti successorii del coniuge, ecc. » cioè che si aggiungano le parole: *la materia dell'alluvione*.

Propongo che questa materia dell'alluvione sia messa per la prima, non perchè io dia maggior importanza a questa sopra le altre, ma perchè così vien seguito l'ordine tenuto dal Codice stesso.

La seconda delle mie proposte è piuttosto una correzione, direi, se mi si permette, di *grammatica-aritmetica*, cioè ha per oggetto di togliere una sconcordanza grave che esisterebbe nel Codice, quando nell'articolo 639 del progetto emendato dalla Commissione senatoria stessero le parole come sono scritte.

Nell'articolo 639 del progetto che sta sottomesso ai vostri voti è scritto:

« Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente. Esso è un corpo d'acqua che sgorga nella costante quantità di litri cinquanta al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi. »

Approvo molto, debbo dirlo, il sistema che fu qui sancito, cioè di abbandonare le vecchie misure di modalità delle bocche per venire a quell'unica che a mio avviso ha carattere legislativo, cioè che si riferisce ad un corpo determinato erogato in un tempo pur determinato, su cui non può correr dubbio.

Così non sorgeranno più le difficoltà che sorsero fra onorevolissime persone nel discutere se veramente l'oncia milanese sia di 34 litri e mezzo, o più, o meno, se la lodigiana, se l'oncia Michelotti e le altre oncie rappresentino una quantità piuttosto che un'altra: il che avvenne e doveva avvenire, perchè la scienza ogni giorno progredisce, e certi fenomeni, che oggi non sono noti, lo saranno domani; certi che non lo erano ieri, lo sono oggi.

Io dunque approvo il sistema di aver sostituito all'unità della modalità della bocca l'unità della quantità erogata. Ma io avrei desiderato, e desidero ancora, che quando si volle dire la quantità di questo modulo, si fosse detto *cento litri e non cinquanta*.

La ragione di questa mia domanda, la quale veramente, a mio avviso, rientra già di per sé nelle facoltà del Ministero, la ragione di questa mia domanda sta nelle ultime parole dell'articolo di cui ho poco fa dato lettura, le quali stabiliscono che il modulo s'ha a dividere in decimi, centesimi e millesimi.

Ora, o signori, noi abbiamo una legge che stabilisce la base del nostro sistema decimale, ed il prendere 50 litri per unità d'un sistema decimale è una sconcordanza aritmetica.

Io ho cercato di sapere quale era la ragione che aveva fatto scegliere questa quantità di 50 litri, e mi si disse che questa quantità si avvicina di più all'onciato più usato in Italia.

Se anche ciò fosse vero, io non penso che questa sia buona ragione, perchè, trattandosi di una nuova unità di misura l'avvicinarla all'usato si presta troppo più alla confusione delle due; e se veramente si vuol riuscire, è meglio che la differenza fra il vecchio ed il nuovo sia bene spiccata.

Ma neanche egli è vero che questa quantità di 50 litri s'avvicini all'onciato italiano.

Notiamo in prima che pur troppo anche in ciò l'Italia era molto, ma molto divisa; ecco i dati delle principali misure adottate.

Il modulo Albertino dà all'incirca 58 litri; l'oncia di Caluso 24; l'oncia di Michelotti, padre e figlio, l'una 28 circa, e l'altra qualche cosa di più; l'oncia novarese 36; la milanese 34 e mezzo; la lodigiana 23; la cremonese 20; la mantovana 314; la veronese 145.

Potrei anche andare più in là, se mi volessi occupare delle misure che si usano per l'acqua potabile, per cui comunemente si usa il pollice del fontanaro, che è il doppio modulo di Prony, e che risponde a litri 0 23, ossia all'incirca un quarto di litro.

Dunque non istà la ragione che questa quantità di 50 litri risponda a qualche cosa dell'onciato italiano.

Come ho detto, io non intendo di provocare il voto della Camera sopra questa questione. Io mi sono fatto persuaso che questa rettificazione rientri nei poteri dati al ministro, ed ho abbastanza fede nella verità di ciò che ho detto per abbandonare ciò senz'altro al ministro stesso.

Viene la terza delle mie proposte. Io domando che sia modificata la legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, allegato F, sopprimendo l'articolo 39.

Debbo dire però prima che io nella massima parte approvo i principii che hanno ispirato la legge sulla espropriazione per utilità pubblica che ci venne presentata, e che debbo fare all'onorevole Commissione per l'unificazione legislativa, ed all'onorevole relatore, particolari ringraziamenti, perchè volle con cortesia sentire le ragioni che io aveva ad esporre sopra alcune delle materie di questa legge.

In una sola cosa rimanemmo discrepanti, e fu circa il principio che informa l'articolo 39, del quale io credo di domandarne la soppressione.

È bene che la Camera ritenga che questa legge come vi è proposta sancisce due grandi innovazioni sulle leggi d'espropriazione finora vigenti in Italia. La prima innovazione è quella dell'espropriazione per zone, innovazione il cui bisogno si fece sentire dapprima nelle grandi opere iniziate dall'imperatore di Francia nella città di Parigi, ed in opere che si fecero in altre cospicue città, specialmente del Belgio.

Il principio della espropriazione per zone, non ce lo dissimuliamo, inchiude una grave limitazione del diritto di proprietà. Si tratta di dare il diritto di espropriare, non la sola porzione necessaria per l'opera pubblica, ma ancora le porzioni laterali, quando possono concorrere a formare l'opera pubblica, il che si verifica nel caso che il beneficio derivante a queste zone sia tale

che possa produrre l'elemento essenziale per costruire l'opera, cioè il denaro.

È evidente che nelle grandi città, quando si tratta di gettare una grande linea di strade attraverso ad una massa di luridi, o bassi, o cattivi caseggiati, è evidente che, se l'espropriazione si deve limitare alla sola superficie dei fabbricati che occorre di abbattere per fare la strada, la spesa è grave, e che nello stesso tempo si arrecano alle zone laterali benefizi che sono rilevantissimi e che basterebbero a pagare le spese.

Certo l'espropriazione per zone è una grande limitazione del diritto di proprietà, perchè forza in certo modo il proprietario *volens, nolens* a concorrere nell'esecuzione di un'opera pubblica.

Ma io credo che i bisogni della società e i benefizi che ne ridondano al pubblico sono tanto grandi che non esito ad approvarla.

Non esito pure ad approvare un altro principio, ed è quello che è sancito nel capo IV, cioè l'espropriazione con obbligo di contributo.

Può accadere il caso che in una data opera le zone laterali debbano contribuire in una data ragione. Però questa condizione del contributo non può essere stabilita altrimenti che per legge.

Anche questo principio io ammetto, con tutto che anch'esso si presenti come una limitazione del diritto di proprietà.

Ma quando sono ammessi questi due principii non vedo più ragione almeno perchè si possa voler ancora le esorbitanti ed ingiuste disposizioni dell'articolo 39.

Nell'articolo 39 si dichiara:

« Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, il maggior valore, che da ciò *potrà* risultare, dovrà dedursi dall'indennità dovuta al proprietario. »

Il che vuol dire che fatta una somma fra il valore reale che si espropria ed il danno relativo, quando la restante proprietà riceve un beneficio immediato e speciale, questo beneficio che non può essere che un valore contingente, potrà essere dedotto dall'indennità che si deve al proprietario, la quale si compone di altre due quantità, del valore reale e del danno contingente.

Io comprendo il principio che tutte le legislazioni in questa materia sanciscono, di imputare cioè il beneficio contingente nell'apprezzamento del danno relativo, ossia del danno che cade sulla residua parte del fondo non espropriata.

Ma io non posso a nessun modo ammettere che il beneficio che *potrà* derivare alla restante parte del fondo, quantità essenzialmente contingente, possa paragonarsi e sottrarsi dal valore reale della porzione espropriata.

Io dico che sono due quantità di specie diversa, che l'una non si può sottrarre dall'altra.

Ma v'ha di più, il legislatore stesso ha compreso che si poteva arrivare facilmente all'assurdo seguendo que-

sta via, e scrisse nella seconda parte di quell'articolo: « Se il vantaggio recato dall'opera pubblica al proprietario sarà maggiore del danno cagionato dall'espropriazione, non sarà tenuto per questo fatto a compenso alcuno, salva la disposizione dell'articolo 75. » Dunque il legislatore ha compreso che non si poteva spingere il principio all'estremo, cioè fino a fare rimborsare dal proprietario espropriato il valore del beneficio, quando questo valore superi il valore reale.

Ora io prego la Camera di seguirmi un momento nella mia dimostrazione. Poniamo due proprietari: uno possiede 100 e l'altro 200. L'opera pubblica che reca immediato e speciale beneficio ad entrambi porta via all'uno 150, all'altro 50, vuol dire che lascerà ad entrambi 50. Ora siccome il beneficio deve essere proporzionale alla parte residua, è evidente che il medesimo sarà eguale per tutti e due; ma il limite del rimborso come sarà? Per l'uno sarà di 150, per l'altro di 50.

Mi pare che una più chiara dimostrazione dell'errore di questo principio non si potrebbe fare. La quota di rimborso del proprietario non è proporzionale al beneficio che egli riceve, il quale è proporzionale alla quantità che gli rimane, è proporzionale al soprappiù che è portato via, che è sempre diverso da un proprietario all'altro.

Ma v'ha di più. Io dissi che ammetto l'espropriazione per zona e per contributo. Ora io dico: quando accadono quei casi eccezionali, i quali specialmente e quasi solo si verificano nelle grandi città, come è accaduto nella via Calzaioli a Firenze, come nella via Maria Teresa aperta in Napoli, ed in altre città che hanno dato luogo alla prima idea di questa legislazione speciale, quando accadono di quei casi, allora voi avete due mezzi: avete l'espropriazione per contributo che deve essere ordinata per legge, ed avete l'espropriazione per zona. Se il beneficio delle zone è tale, che il loro valore possa concorrere direttamente all'esecuzione dell'opera, allora espropriate per zona; ma se il beneficio è solo contingente, non domandate di paragonare questo beneficio contingente, che potrà verificarsi od anche non verificarsi, non paragonatelo con una quantità realmente esistente, che può costituire parte considerevole del patrimonio di una famiglia!

Nota ancora una circostanza: questa disposizione, questo principio nuovo, non è mai stato accolto, che io mi sappia, in alcuna legislazione; però fu applicato in casi speciali e noti.

La relazione dice che quest'idea si è tolta dalla legislazione toscana. Ma io mi rivolgo qui ai miei onorevoli colleghi della Toscana, i quali mi confermeranno sicuramente che legislazione codificata di questa materia non ve n'è mai esistita in Toscana.

In Toscana, uno fra i casi più importanti che diede luogo ad espropriazione, fu appunto l'apertura della via che dalla piazza della Signoria mette alla piazza del Duomo, e che nel primo decreto ho trovata indicata col nome di via dei Caciaioli, e nell'ultimo col nome di via dei Calzaiuoli.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

Ora è evidente che, prolungando quella bella via in una città com'era Firenze, il fenomeno a cui accennava si sarebbe prodotto, cioè che, tagliando delle case, e delle povere case, per aprire una grande via in una città importante, le residue case ci avrebbero guadagnato.

Notate che nel decreto di espropriazione il granduca ordinava che le spese dell'opera della ristaurazione necessaria per le case residue dovessero essere sopportate dal comune.

Si portava via una parte della proprietà, è vero, ma si ricostituivano le case secondo il progetto determinato dal comuné di Firenze che doveva farlo eseguire esso stesso a sue spese.

Or bene, in un simile caso e con quelle condizioni prestabilite, si comprende che il legislatore non abbia ordinato che dal beneficio singolare prodotto alle residue case si tenesse conto. Notisi bene: la notificazione del 10 settembre 1842 dice: « Questo aumento sarà preso in considerazione nella valutazione dell'indennità; » non dice neppure come l'articolo 39 « sarà dedotto dal montare dell'indennità. »

Ma là si trattava di un caso speciale, che ora, col principio dell'espropriazione per zone, troverebbe disciplinata regolarmente la sua soluzione.

Ed io credo di affermare una grande verità quando dico e ripeto che il volere da casi speciali dedurre leggi generali, è cosa altrettanto illogica com'è pericolosa.

Ad ogni modo io spero che la Camera non vorrà permettere che una sì grave innovazione al diritto comune venga fatta, senza maggiore esame della difficile materia.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cantù ha ieri svolto quella delle sue proposte che riguarda il Codice civile, non quella che ha trattato alla legge sulla proprietà letteraria: se vuole farlo ora, ha la parola.

**CANTÙ.** Se non vi fosse il proposito di risolvere a fretta e furia ogni quistione, a scapito forse anche del sistema costituzionale, la proprietà letteraria è materia che avrebbe potuto e dovuto ricevere un grande sviluppo. E tanto è essa complessa, che forse nessun'altra ve n'ha di siffatta, eccetto la pena di morte. Io ebbi molte volte occasione di parlarne e privatamente ed anche in seno a Commissioni con parecchi nostri colleghi, ed ho avuto occasione e volontà di studiare tutto ciò che se ne disse, cominciando da Alfonso Karr il quale definì che la proprietà letteraria è una proprietà; fino a Prudhon, il quale la crede nient'altro che un mezzo d'introdurre l'industrialismo nella letteratura.

Qui però, uniformandomi alla vostra premura, alla fatalità, non entrerò nei principii, e farò solo un'avvertenza.

Anche le legislazioni più rudimentali fanno durare la proprietà letteraria all'autore finché vive. Voi sapete tutti che questo progetto di legge ha stabilito che la proprietà letteraria duri non in perpetuità, come alcuni hanno poposto, ma ottant'anni; di cui quaranta in assoluta proprietà, per modo che niuno fuor dell'autore

stesso o dei suoi aventi causa possa ristampare e spacciare le copie della produzione. Per altri quarant'anni ciascuno abbia il diritto di farne edizioni e spacciare le copie, ma debba pagare un diritto all'autore.

L'articolo 9 sul quale io aveva chiamato la vostra attenzione dice:

« Pei primi quarant'anni l'esercizio del diritto di produzione e di spaccio è esclusivo per l'autore e suoi eredi e pei loro aventi causa. »

Vedete che la simmetria non vi manca: vi manca forse l'equità.

Lo spirito di esso progetto riguarda piuttosto il pubblico che non l'autore; anzi dai diritti d'autore escludo ogni idea personale, quanto all'origine ed all'indole loro.

Se noi fossimo nel caso di disputare sulla proprietà, si potrebbe contendere se l'autore abbia diritto o no: ma qui la proprietà è riconosciuta, e la proprietà è una estensione della personalità. Perché dunque togliere questa proprietà, mentre vive ancora l'autore?

Ecco perchè domandai fosse aggiunta la clausola: « nei primi quarant'anni, e durante la vita dell'autore. »

Riflette la relazione che è difficile che vi sia un autore il quale sopravviva alle sue opere quarant'anni. Il caso al contrario non è raro.

La prima pubblicazione del Manzoni credo rimonti al 1809. Abbiamo l'illustre Peyron, il quale pubblica oggidì stesso importantissimi lavori, e ne pubblicò sessant'anni fa. Io stesso, che non mi sento ancora decrepito, ho stampato nel 1824 qualche libro che ancora si ristampa: non so perchè debba esserci tolto il diritto di proprietà finché viviamo.

Lascio stare la questione finanziaria; a questa si sarebbe provveduto; poichè la legge porta che chi vuole ristampare le opere di un autore ancora vivente, deve dargli un tanto.

La questione finanziaria è tolta: ma resta la questione morale. Uno può aver stampato nella sua prima gioventù un libro del quale si pente; può avere lodato il duca di Modena; può avere cantato l'imperatore di Austria; esecrato un altro re: e perchè volete togli la facoltà di potere egli stesso sopprimere il suo lavoro, oppure emendarlo, finché egli è vivo? Voi vedete sempre farsi raccolte di opere complete, da cui l'autore ne esclude alcune che divennero inopportune e fin delittuose.

Ciò dico sempre, quando si sia ammesso il principio della proprietà.

Io non ho altro ad aggiungere se non di pregare che a questo paragrafo, ove dice: « i primi 40 anni » si aggiunga anche « durante la vita dell'autore. »

La ragione mi pare abbastanza ovvia, sicchè occorra di svilupparla maggiormente.

**PISANELLI, relatore.** Domando la parola.

Non già per entrare nella discussione dell'emendamento, ma per annunziare che intorno alla legge sulla proprietà letteraria la Commissione ha creduto suo debito di portare alcuni emendamenti, e segnatamente all'articolo 9°, modificando l'articolo medesimo quasi

nel senso dell'onorevole Cantù ed anche, a mio credere con maggiore larghezza. Altre modificazioni furono fatte dalla Commissione sulla legge di espropriazione, sul Codice della marina mercantile.

Riserbandomi la facoltà di presentare questi emendamenti, ho voluto annunziarli anticipatamente alla Camera perchè altri oratori abbiano presente questa dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ora non rimane più che lo svolgimento dell'ordine del giorno del deputato Melchiorre.

Il deputato Melchiorre ha la parola per lo svolgimento della seguente sua proposta:

« La Camera, considerato che l'unificazione legislativa del regno non possa riuscire a bene, e soddisfare alle esigenze della giustizia ed ai legittimi interessi della nazione, senza un compiuto e solido ordinamento giudiziario, che esser ne deve il principio e la base;

« Invita il ministro a presentare il nuovo organico giudiziario, ed in coerenza di esso i nuovi Codici e le altre leggi che vi hanno strettissimo rapporto. »

**MELCHIORRE.** Signori, l'ordine del giorno da me proposto mira a due scopi distinti.

Il primo mi dà occasione di ragionare intorno ad alcune teorie dalle quali desumo essere erroneo e difettoso il sistema seguito dal Ministero e dalla Commissione nel farsi iniziatori del sistema dell'unificazione legislativa del regno, trascurando le riforme dell'organico giudiziario, che io reputo essenzialissime.

Il secondo scopo mi porge il debito eziandio di esporvi brevemente alcune idee le quali mi indurrebbero a dare il voto contrario a questo schema di legge.

Se nel dimostrare il primo assunto che chiamerò scientifico, e nel ragionare del secondo, che chiamerò politico, sarò dal rigore della logica costretto a ritoccare alcune idee generali che oratori valentissimi che mi hanno preceduto in questo arringo hanno maestrevolmente e con acume d'ingegno sviluppate innanzi a voi, domando, signori, che non mi si classifichi tra gli oratori accademici. Mi si dica, se si crede, temerario, ma si abbia la cortesia d'ascoltarmi.

Ricordo con piacere una osservazione colla quale il relatore della Commissione, nell'esordio del suo lungo e elaborato discorso, rispondendo all'onorevole Cantù e confutando nel tempo stesso le sue teorie intorno alla scuola storica, secondo cui diceva che non dovevasi promulgare Codici, notò che in Germania la questione fu dimezzata, imperocchè vi era la scuola filosofica, la quale impugnava e contraddiceva le teoriche della sua rivale; ma che le differenze che dividevano queste due scuole celebri erano state composte in Italia soltanto alla scuola del nostro Vico, dolendogli forte nell'animo di non averla intesa citare nelle agitate controversie.

Signori, in questa scuola, di cui mi pregio essere umile partigiano ancor io, ho appreso quel solenne principio da cui sono derivate le due meravigliose opere di questo illustre e benemerito italiano, *A Iove principium* ossia che nelle umane cose è necessità risalire sempre

alle origini ed ai principii fondamentali che debbono governarle e dirigerne le conseguenze e gli effetti derivanti.

Nè è necessario, signori, che l'organamento giudiziario proceda od accompagni almeno la codificazione legislativa; io credo che di questa necessità nessuno vi ha che non sia persuaso. Ma dico nel tempo stesso che le codificazioni politiche, amministrative, finanziarie e giudiziarie non hanno la medesima importanza, non sono imposte dalla medesima urgenza. Io ritengo che l'unificazione politica, che l'unificazione finanziaria e l'amministrativa siano utilissime, necessarissime ed urgentissime, massime tenuto conto delle condizioni nelle quali versa l'Italia; ma ritengo pure che la codificazione giudiziaria, quantunque sia egualmente necessaria, non sia urgente come le altre codificazioni già votate dal Parlamento, in quanto si voglia riguardare alla situazione politica in cui attualmente versa l'Italia. E poichè giusta la sentenza del giureconsulto dell'antica Roma, di ogni cosa il principio è la parte più nobile e cospicua, e non puossi da chi ben vede muovere dubbio di sorta che la compiuta, solida e sapiente unificazione legislativa del regno debba avere principio e fondamento nella costituzione dell'autorità e poteri giudiziari, che importa ad ogni società ben ordinata, sieno fermamente costituiti, e ne siano sapientemente fermate distribuite le giurisdizioni e le competenze e i relativi procedimenti, pare indubitato che sia da censurarsi il sistema seguito dal ministro e dalla Commissione nel disegno della legge intorno all'unificazione legislativa del regno, in cui l'attuale organico giudiziario, con alcune parziali modificazioni viene esteso alle provincie toscane. Per lo che siamo permesso discorrere in qual modo avremmo dovuto procedere all'unificazione dell'organico giudiziario, trattando l'argomento e sotto il rapporto teorico, e sotto quello storico. Sotto il primo è risaputo che l'unificazione vuol essere fatta con ordine, con opportunità, con sapienza. Non m'intratterò a parlare che del solo ordine da tenersi in questo lavoro legislativo che io considero oggi di suprema necessità, imperocchè in quanto alla opportunità e alla sapienza essendo stato argomento delle lunghe e dotte discussioni alle quali nelle passate sedute abbiamo assistito con molta rassegnazione, non credo che io debba occuparmene, ma in quanto all'unificazione legislativa, rispetto all'ordine con cui debba essere fatto, credo sia debito nostro di tenerne proposito ed a questo scopo mira esclusivamante il mio discorso.

L'ordine adunque deve assolutamente osservarsi nella codificazione giudiziale; quest'ordine esige dunque in primo luogo che si rivolga l'attenzione all'organamento giudiziario che, secondo la mia teorica, deve precedere la codificazione, imperocchè se la codificazione viene fatta senzachè si tenga conto dell'organamento giudiziario, essa non produrrà tutti quei vantaggi che la nazione aspetta da noi, non si attueranno le economie che in oggi costituiscono il supremo bisogno dello Stato, non si otterrà la facile, la celere ammini-

strazione della giustizia, che è il primo bisogno di un popolo civile rivendicato a libertà.

In effetto rivolgendo lo sguardo al proposto schema di legge intorno alla unificazione legislativa troviamo il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice di marina mercantile, notiamo tutte quelle altre leggi che vi si collegano, e l'ordinamento giudiziario viene esteso alla Toscana con un rattoppamento, permettete che io mi serva di questa frase colla quale con moltissima eleganza fu la prima volta accennato dall'onorevole Mari col quale in molti punti mi pregio di essere d'accordo.

Ora, signori, se è una necessità che l'organamento giudiziario debba procedere ad accompagnare la codificazione, se questa codificazione deve avere per principio e per base l'organamento giudiziario, quella ora vigente, o signori, risponde alle esigenze della giustizia, ed ai legittimi interessi della nazione?

*(Conversazioni incessanti intorno al banco degli stenografi).*

Non risponde neppure all'unificazione; in effetto se noi guardiamo all'organamento giudiziario nelle provincie napoletane lo troviamo difforme da quello che vige nelle antiche provincie e nelle altre annesse dell'Umbria e delle Marche; se guardiamo poi allo schema di legge rapporto alla unificazione legislativa per quanto si riflette alla Toscana, troviamo che nella Toscana si introduce il medesimo ordinamento coll'abolizione della pubblica clientela. E quest'ufficio della pubblica clientela, che ha fatto sì cattiva prova nelle provincie napoletane, questa pubblica clientela, la cui abolizione fu chiesta dalla Commissione del bilancio, e che fu annunciata alla Camera, e che fu quasi promessa dall'onorevole Pisanelli all'epoca in cui reggeva il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, che questa pubblica clientela sarebbe abolita in tutta Italia; noi troviamo che nella Toscana, mentre viene arricchita, se credesi che ua ricchezza porti il nuovo ordinamento giudiziario, si abolisce questa istituzione, mentre viene mantenuta nelle provincie napoletane che non la conobbero se non quando vi fu importata all'epoca della luogotenenza, quando tante leggi, e non tutte con felice opportunità, vennero pubblicate. Imperocchè molti dolori e molti guai che tuttora si deplorano in quelle provincie riconoscono la loro origine da quella promulgazione, la quale fu fatta senza accorgimento, senza previdenza, senza sapienza ed infine senza ordine. E l'umanità, o signori, quando grida, è certo che ha dolori. E le grida continueranno sempre finchè le cause dei dolori non saranno riparate.

Ora noi vogliamo unificare la codificazione perchè, ci si dice, si è voluta dal Parlamento coll'ordine del giorno stato proposto dall'onorevole Boggio nella memorebile tornata del 19 novembre 1864, e noi ne abbiamo riconosciuta l'urgenza, la necessità; ed intanto quest'ordinamento giudiziario, che fa parte integrante del disegno di legge in esame, ancora non è unificato.

Dunque, signori, l'unificazione si dice per ischerzo; noi gridiamo unificazione legislativa ad ogni costo in

tutto il regno, ed intanto l'unificazione manca nella base, nel principio della codificazione. Per conseguenza io credo che sia una necessità ineluttabile di fare una buona e vera e giusta codificazione, incominciando dall'ordinamento giudiziario, imperocchè in ogni cosa, come diceva un giureconsulto, il principio è la parte più nobile, più cospicua.

In effetto, se questa necessità non fosse riconosciuta, che cosa sarebbero le leggi positive? Sarebbero delle vane teorie; poichè quando le leggi dispongono intorno ai diritti ed ai doveri di ciascuno e non istabiliscono nel tempo stesso i mezzi necessari per sottomettere alla giustizia tutti gl'interessi particolari, che si collidono e si combattono, contenere le cupidità e reprimere le malvagie azioni, imporre alle passioni disordinate un freno ch'elleno siano forzate di rispettare, ed incatenare la forza privata di cui l'abuso fa prevalere l'ingiustizia, noi non renderemo possibile l'esistenza della società, noi non la potremo giammai governare con giustizia e rettitudine.

Dunque è necessario che l'ordinamento giudiziario preceda o accompagni la vera, la buona, la giusta unificazione. Quindi, se la Camera crede che l'unificazione giudiziaria sia richiesta dalla necessità, sia imposta dall'urgenza, come dunque questa necessità e questa urgenza non devono essere riconosciute per l'unificazione delle leggi relative all'ordinamento giudiziario? Ora se questa necessità e quest'urgenza sono ineluttabili, perchè non farlo adesso? Perchè non incominciare da questo organamento giudiziario l'unificazione, che è il principio, la base, il fondamento dell'unificazione legislativa?

Quali sarebbero i problemi che dovrebbero esser risolti dal nuovo organamento giudiziario? Io mi limiterò, signori, soltanto ad accennare su quest'argomento grave ed importantissimo alcune idee generali.

Io credo che il problema che deve risolvere un organamento giudiziario per un popolo civile a cui si vuole amministrare la giustizia con senno e prudenza, consiste in due punti:

Considerare la giustizia in sè stessa e nei suoi rapporti collo stato sociale in cui vuole essere amministrata.

Ecco dunque il primo problema, la prima tesi; ed in ciò consiste l'eminente, la nobile funzione dell'amministrazione della giustizia.

Il secondo problema, che deve risolvere l'organamento giudiziario, è la conoscenza delle leggi che concernono l'amministrazione in quanto all'origine ed alla necessità; e in quanto all'influenza che possa esercitare sugli interessi comuni, sugli interessi individuali e su tutte le conseguenze che ne dipendono in rapporto alla composizione del potere giudiziario. Per conseguenza ne vengono tre divisioni che sono troppo conosciute nella scienza, organamento del potere giudiziario, organamento delle giurisdizioni o competenze, organamento del procedimento.

Diffatti, o signori, questa teoria da me annunciata,



divisa da tutti i più eminenti pubblicisti dell'Europa civile, non è forse confortata dall'esperienza tratta dagli avvenimenti di tutte le rivoluzioni che si sono succedute nell'Europa? Se noi portiamo i nostri sguardi sulla più importante, sulla più memoranda di quelle a noi note, sulla rivoluzione che ha reso i più segnalati servigi all'Europa civile, parlo della rivoluzione di Francia del 1789, e ne consultiamo gli annali, troviamo che nella seduta del 24 marzo 1790, quando l'Assemblea costituente rivolse le sue prime cure all'organizzazione giudiziaria, decise che l'organizzazione giudiziaria doveva essere ricostruita in intero, che bisognava gittare le basi sulle quali dovevasi fondare questo nuovo ordinamento giudiziario. Infatti io ricordo che in quella seduta, e nelle successive, si aprirono le discussioni sui principii che dovevano governare il nuovo ordinamento giudiziario, e quest'organamento giudiziario fu annunziato con un decreto, mi pare, del maggio 1790, ed in questo decreto dell'Assemblea costituente fu stabilito, per la prima volta in Europa, che la venalità degli uffici della magistratura era per sempre abolita, che la giustizia sarebbe stata gratuitamente renduta, che i magistrati sarebbero stati stipendiati dal Governo, e si fissarono tutte quelle altre norme su cui si fondarono le nuove istituzioni giudiziarie che fecero il giro del mondo, come quella bandiera tricolore del celebre Lafayette, dal giorno che per la prima volta sventolò nelle sue mani.

E questo vero storico è confermato nelle successive riforme giudiziarie della Francia, all'epoca della proclamazione della Costituzione del 1791, di quella del 1793, del 1795, del 1799.

Sotto l'impero, i legislatori rivolsero le loro prime cure, i loro primi pensieri all'organamento giudiziario prima di venire alla codificazione. Solo nella rivoluzione del 1830, la Carta pubblicata nel 14 agosto detto anno non cambiò l'organamento giudiziario quale era stato stabilito dalla Ristaurazione. Ma in quell'epoca, o signori, fu proclamato un solenne, un salutare principio che onora l'Assemblea che lo consacrò nel suo Statuto, che tutte le Commissioni e tribunali straordinari sotto qualunque denominazione fossero erano per sempre soppressi ed aboliti. Tale era lo stato dell'ordine giudiziario al momento della rivoluzione del 24 febbraio 1848, quando la questione dell'organizzazione giudiziaria fu posta prima tra i gravi problemi da risolversi dall'Assemblea costituente.

L'organamento giudiziario, siccome argomento importante e gravissimo, preoccupò vivamente gli spiriti, per forma che il Governo provvisorio si affrettò di far preparare le basi del progetto che doveva essere somnesso all'esame dell'Assemblea costituente.

Una Commissione fu istituita a tale scopo sotto la presidenza del signor Martin (de Strasbourg). Ella adempì l'incarico, ma il suo progetto, che racchiudeva riforme radicali, non potè essere discusso e realizzato.

Ciò non pertanto, o signori, la Costituzione pubblicata il 4 novembre 1848 stabilì le basi fondamentali

del nuovo ordinamento giudiziario, ed i primi titoli dei lavori della Commissione appositamente scelta furono pubblicati.

Se poi noi vorremo guardare gli esempi che ci presenta la storia d'Italia, troviamo che l'ordinamento giudiziario richiamò le prime cure dei suoi legislatori, quantunque volta fosse loro presente la necessità di riforme giudiziali, perchè l'organamento del potere giudiziario si rannoda, si attacca intimamente alla costituzione stessa della società e subisce presso ciascun popolo, per così dire, tante trasformazioni quante ne sono diverse le fasi della sua politica esistenza.

Quando noi guardiamo all'epoca nella quale fu pubblicato l'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane dopo l'occupazione francese nel 1817 troviamo non solo che l'organico fu promulgato due anni prima dei nuovi Codici pubblicati nel 1819, ma in esso furono risolti tutti i problemi che la scienza poteva risolvere in quell'epoca senza che vi fosse uno statuto che assicurasse e guarentisse le politiche libertà, e gli uomini che concorsero all'elaborazione di quella legge erano giureconsulti eminenti, della cui gloria io credo non voglia dubitare l'onorevole guardasigilli che ora regge il Ministero di grazia e giustizia, nè l'onorevole relatore pella Commissione: quegli uomini, signori, erano grandi, ed ogni qual volta a noi si offre l'occasione di onorarne la memoria, è debito di patria giustizia di farlo, e raccomandare il rispetto alla loro memoria; perchè eglino ben meritavano nelle provincie napoletane.

*(Conversazioni generali)*

L'organico del 1817 adunque precedette di due anni la codificazione napoletana, la quale certamente si ritiene una delle più complete di quelle fatte in Italia dopo la ristorazione dei principi spodestati durante la francese occupazione. E noi abbiamo osservato che nei primi tempi dell'abolita luogotenenza napoletana gli uomini che reggevano le sorti del Governo nelle provincie napoletane sentirono la necessità, prima di pensare alla codificazione, di preparare, studiare e pubblicare celeremente le riforme concernenti l'organamento giudiziale durante i poteri straordinari prima che il Parlamento italiano fosse aperto. Come vedete, ebbero essi la cura di riformare l'organico giudiziario prima dei Codici. E se non furono avventurati nelle promulgate riforme dell'organico giudiziario, in quell'epoca, perchè non vuoi ora ritentarne la prova, nella speranza di un successo migliore prima di una codificazione uniforme? Signori, vogliamo unificare? Unifichiamo tutto. E dove cominceremo? Dall'organamento giudiziario. Organizzate bene il potere giudiziario uniformemente in Italia e potrete esser certi di aver compiuto lodevolmente il dovere di dotare di una uniforme legislazione tutte le parti componenti la famiglia italiana.

Signori, io finora non ho ragionato che scientificamente il mio assunto: ho voluto solo dimostrarvi che la necessità della unificazione legislativa indica a noi

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

quella delle riforme sull'organamento del potere giudiziario. Non vi ho toccato ancora dei difetti che sono nell'ordinamento giudiziario imposto alle provincie napoletane, e che ora volete imporre alla Toscana, senza che queste leggi siano discusse con quella solennità che si vuole dinanzi alla Camera.

Noi, signori, abbiamo nelle provincie napoletane moltiplicati i tribunali, eppure l'amministrazione della giustizia vi procede lenta; abbiamo raddoppiato le spese del tesoro, abbiamo stabilita la pubblica clientela erogando la spesa di circa un milione, nel mentre per lo addietro la difesa dei poveri era gratuitamente sostenuta dagli avvocati e dai patrocinatori con zelo ed onoratezza singolarissimi, abbiamo allargate le giurisdizioni dei tribunali circondariali, investendoli di giudicare i delitti in luogo dei giudici di mandamento, ed abbiamo così aggravato di enormi dispendi il tesoro dello Stato senza vantaggio della giustizia e con incredibile incomodo e scontento delle parti; abbiamo infine, anche rispetto all'inamovibilità degli agenti giudiziari, norme diverse e nell'organico dei 13 novembre 1859, e in quello del 17 febbraio 1861, non che rispetto alle attribuzioni e composizione della Corte di cassazione di Napoli, messa in confronto con quella ora residente in Milano, la quale dovrà essere tramutata in Torino. Più abbiamo accresciuto il numero dei giudici e degli agenti del Pubblico Ministero sì nei tribunali che nelle Corti, e non sono convenientemente retribuiti; abbiamo infine enormi differenze e varietà e nelle tariffe giudiziarie e nell'ordinamento delle cancellerie, e nella disciplina riguardante l'esercizio della professione di avvocato. E per conseguenza a me sembra assurdo che mentre noi unifichiamo e il Codice civile e il Codice della procedura civile, noi unifichiamo l'organamento giudiziario e tutte le altre leggi che ne dipendono.

Ma sia pure che questa necessità, o signori, non sia riconosciuta dalla Camera, e posto il caso che la Camera venisse nella sentenza dell'unificazione, siccome è proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero, signori, sarà la nostra una votazione scientifica, sarà essa forse una votazione politica?

Giunto a questo punto sento il bisogno di fermarmi a considerare brevemente la seconda parte del mio discorso per dare al mio emendamento il necessario sviluppo.

Signori, se è una votazione politica, in tal caso io dico che bisognava delegare i poteri straordinari al Governo e così il Parlamento non sarebbe stato responsabile di questo voto non discusso innanzi alla nazione.

Ma qui o signori, permettete che io osservi che si vuole fare la unificazione legislativa, siccome opera esclusiva della Camera che voterà senza discutere, nel mentre che nell'articolo secondo del progetto proposto dalla Commissione si accordano i poteri straordinari al Governo cui la Commissione stessa ha negati rispetto all'unificazione delle tariffe ed all'ordinamento delle cancellerie. Or chi non vede una evidente contraddizione in ciò?

Se la unificazione legislativa si vuole francamente, si faccia la codificazione uniforme dal potere esecutivo, abbiasi il Ministero tutti i poteri necessari per farla completa, e allora la Camera declinerebbe la grave responsabilità che si vuol far cadere sopra di essa, ed in tal modo noi potremo tranquillamente dare il voto alla vostra legge, perchè se questa fallisse lo scopo cui mira, vi sarebbe chi ne risponderà alla nazione italiana, sarebbe rispettato lo Statuto, che è per noi l'arca santa, e sarebbero osservate le forme e le guarentigie costituzionali, e la Camera non abdicerebbe la sua potestà legislativa, dichiarando la sua impotenza. E poichè sento una viva ripugnanza ad accordare i poteri straordinari, per conseguenza se nello sviluppo degli emendamenti che saranno presentati non si trova modo di togliere questa contraddizione, di ritirare questi poteri straordinari che si concedono nel fatto nel mentre si negano di darsi con formola precisa al Ministero, acciò compia il compito gravissimo dell'unificazione giudiziale, francamente o lealmente e con sicura coscienza negherò il mio voto a questa schema di legge.

Ma è vero, o signori, che può ottenersi questo intento? Io crederei di sì, se no ci faremo incalzare dalla fretta, e ne piacesse fare pel momento una dolce violenza all'amor proprio, permettetemi che io mi serva di questa parola, tanto dell'onorevole relatore, quanto del ministro guardasigilli. E l'uno e l'altro sono potentemente interessati a sostenere questo progetto di legge.

Infatti, se noi guardiamo alle condizioni in cui si è trovato l'onorevole relatore della Commissione, non possiamo negare a noi stessi, siccome evidenza, che egli è il compilatore del Codice civile. Egli ha difeso energicamente il parto del suo ingegno, ed io ne lo lodo. L'onorevole ministro guardasigilli poi è il successore dell'onorevole Pisanelli, è il brillante redattore del terzo libro del Codice civile; quindi l'onorevole ministro Vacca viene anch'esso a sostenere l'opera sua, e sì l'uno che l'altro sono quindi vivamente interessati a che l'opera loro sia applaudita, ed abbia l'onore della votazione. Ma questa però, o signori, può dirsi perfetta ed esente da censura? Noi non lo vorremmo dire. Nella discussione di questo lavoro, che ha molti pregi, ma che ha anche i suoi difetti, abbiamo osservato il fenomeno singolare di cui conviene prendere nota, abbiamo visto difensori ed oppositori combattere tutti questa opera; abbiamo visto difensori con molto garbo accettare la codificazione, ma al tempo stesso presentare desiderii e preghiere. Abbiamo visto oppositori combatterla vittoriosamente con argomenti a cui, per quanto a me sembra, non si è ancora dato una replica.

Per conseguenza, o signori, io vorrei che la Camera, nel prendere ad esame coscienzioso questa codificazione, la quale non si è discussa secondo le garanzie prescritte dallo Statuto e volute dal regolamento interno, non si lasci influenzare e metta da banda gl'impegni personali, gl'interessi positivi che per essa hanno e l'onorevole relatore della Commissione e l'onorevole

guardasigilli. È vero che io esigo cosa da non potersi ottenere; è vero che è forza apprezzare l'amor proprio di due onorevoli giureconsulti, i quali hanno con tanto amore e con assidui studi lavorato intorno a questo disegno di legge, di cui mi sono finora occupato; ma, o signori, a costoro e in particolare all'onorevole guardasigilli, rimane ancora una gloria che si è ambita, ma non conseguita ancora in Italia. E quale sarebbe questa gloria? Sarebbe quella di presentare leggi savie ed opportune. Presentino leggi informate ai veri principii della giustizia e sapientemente coordinate, ed avranno benemeritato della nazione.

L'Italia, o signori, vuol essere ordinata perchè diventi forte e potente. In Italia è ancora un desiderio la retta, imparziale, severa amministrazione della giustizia.

Fate che la giustizia sia imparzialmente, rettamente impartita ed avrete fondato veramente l'unità nazionale; quell'unità che è scritta nelle nostre leggi, ma nel fatto è ancora un desiderio.

**PRESIDENTE.** Ora, essendo state svolte tutte le proposte che si riferiscono agli allegati, pregherei la Commissione ed il Ministero di dare il loro avviso in proposito, e dichiarare se e quali di queste accettino.

**PISANELLI, relatore.** Comincerò dall'espore il voto della Commissione sull'ordine del giorno che l'onorevole Melchiorre ha testè sviluppato.

L'onorevole deputato parte da un concetto esatto: egli ha detto che non vi possono essere leggi se non vi sono magistrati.

Ciò è manifesto, tanto storicamente che razionalmente: le sentenze precedono le leggi e i Codici sarebbero inutili, se non vi fossero i magistrati.

L'onorevole Melchiorre tendeva a dimostrare che bisognasse unificare l'ordinamento giudiziario in Italia: ma è questo appunto che noi facciamo: votando queste leggi si estende un ordinamento che esiste anche alla Toscana.

Io non so come l'onorevole deputato Melchiorre si sia tanto sforzato a dimostrare che noi facciamo opera improvvida votando leggi e Codici senza avere prima unificata e ordinata la magistratura, quando colla pubblicazione di queste leggi la magistratura sarà uniformemente ordinata in tutto il regno.

Io mi attendeva che, dopo le lunghe premesse sulla necessità di organizzare la magistratura, si venisse a dimostrare largamente i vizi nell'ordinamento giudiziario che si vuole estendere alla Toscana; allora soltanto la prima parte del discorso dell'onorevole deputato Melchiorre avrebbe potuto avere efficacia pratica.

Ma in questa parte, lo dirò francamente, il discorso dell'onorevole Melchiorre mi è parso tenue, imperocchè i vizi che egli ha notati nell'organico giudiziario sono quelli già avvertiti da tutti.

Egli ha notato che vi sono molti tribunali, lo sappiamo tutti, e la legge stessa è diretta a provvedere a questi inconvenienti, ed in conseguenza a scemare le spese.

Egli ha notato della pubblica clientela; ha detto che funziona male; questo è un argomento sul quale si è già molte volte discusso dalla Camera e sul quale io non voglio ritornare.

Nella legge che si è proposta si stabilisce che nella Toscana si continui la difesa gratuita con i regolamenti e le leggi che finora l'hanno colà regolata.

*Una voce.* Questo non è unificare! (*Si ride*)

**PISANELLI, relatore.** Qui sono avvertito che con questi temperamenti non si unifica in legislazione in questa parte. Ma per la verità non crediamo che si debba unificare ad ogni modo e per forza. Noi abbiamo per fermo che si debbano estendere a tutto il regno quelle istituzioni che reputiamo utili. Intorno all'istituzione degli avvocati dei poveri io ho già espressa la mia opinione altre volte alla Camera.

Io credo che essa sia un'istituzione seria, un'istituzione utile, ma che debba essere altrimenti organata ed in gran parte riformata. Stante questa credenza, divisa dalla Commissione e da molti altri, si ripeté cosa prudente non sovraccaricare l'erario delle spese dell'ufficio dell'avvocato dei poveri nella Toscana. Lasciando al Governo tempo per istudiar meglio intorno ai modi coi quali possa quest'istituzione uniformemente ordinarsi in tutto il regno, abbiamo stimato opportuno di dargli facoltà di supplire colla difesa ufficiosa ai sostituiti avvocati e procuratori dei poveri, i quali in molte provincie pare che si possano sopprimere senza pericolo e danno. So che nelle provincie nelle quali la pubblica clientela è stata recentemente istituita si sono sollevate contro quest'istituzione gravi difficoltà, non ho tralasciato però d'avvertire in una nota della relazione essermi giunto anche dalle provincie napoletane recentemente un opuscolo il quale difende con gravi ragioni quest'istituzione e ne dimostra l'utilità.

È questo un argomento grave su cui è bene che sia lasciata facoltà al Governo di fare maggiori studi.

L'onorevole Melchiorre parlava della difformità che esiste tra l'organico che vige nelle provincie napoletane, e quello che è applicato nelle antiche provincie; ma queste differenze sono minime. La più considerevole è quella della Cassazione, ch'è tolta col nuovo Codice di procedura civile, imperocchè secondo l'organico delle antiche provincie è parte essenziale dell'istituzione della Corte di cassazione la Sezione dei ricorsi, la quale verrebbe soppressa colla nuova legge di procedura civile, eguagliando per questa parte le Cassazioni del regno. Ora non so come l'onorevole Melchiorre fondato sopra questi cenni e queste poche osservazioni, richiegga ad alta voce che si proceda prima all'unificazione dell'organico e poi si passi alla votazione del Codice.

Io so, signori, ponendo anche da parte le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Melchiorre, che sull'organico giudiziario si possono sollevare altre e ben più gravi questioni di quelle a cui l'onorevole Melchiorre ha fatto cenno; ma mi pare di aver espresso altra volta le mie opinioni su questo punto, cioè ch'io credo

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

che è cosa difficile che l'opinione dei diversi membri di questa Camera possa concorrere su certi punti con tale concordanza da assicurare il successo di una generale riforma.

Io credo che bisogna lasciar passare parecchi altri anni per venire ad una discussione grave e seria intorno ad un organico generale che potrebbe essere l'organico del nuovo regno d'Italia.

L'onorevole Melchiorre ha pigliato questa occasione per dire che in questa discussione il relatore e il guardasigilli potevano essere mossi da un interesse personale. Io spero che nè la Camera lo vorrà credere, nè verun altro vorrà concepirlo; nel sostenere e difendere un progetto di legge noi non abbiamo altro interesse che quello del paese.

Egli ha avvertito che certamente il Codice civile non è perfetto. Ma prima che ciò fosse avvertito da lui, mi pare d'averlo ampiamente ed esplicitamente dichiarato nella relazione.

Io, signori, ho questo convincimento, che se fosse dato a me solo di lavorare intorno al Codice, crederei di doverne mutare molte disposizioni. Ma questa mia opinione non so se sia divisa dagli altri. Io ritengo che tra uomini venuti da diverse provincie, con opinioni diverse, è molto difficile trattare intorno a tutte le parti, secondarie anche, del Codice, intorno allo sviluppo di alcuni principii, con una concordia di apprezzamenti che permetta di andare innanzi senza che siano indispensabili delle transazioni.

Io dunque sono ben lontano dal credere che il Codice possa essere un'opera perfetta; credo che non ci sarà mai un Codice che possa raggiungere la perfezione, poichè lo spirito umano si muove, ed insieme collo spirito si muovono le società e mutano le condizioni delle cose; in conseguenza debbono mutare le leggi: ciò che oggi ci apparisce perfetto, domani comincia già a prendere altro colore agli occhi nostri medesimi.

Il solo convincimento che ho e che mi accadde già di dichiarare nella relazione, gli è che il nuovo Codice civile, messo a confronto dei Codici che esistono nelle altre parti d'Italia, naturalmente perchè venuto dopo molti anni, perchè compilato in tempi più propizi, e maturato con studi assidui e continui, e col concorso di molta parte delle intelligenze del regno, vinca gli altri Codici, e stia innanzi ai medesimi. Ecco il mio convincimento, cosicchè ho la ferma persuasione che nessuna delle parti d'Italia le quali hanno un Codice vi scapiterà; adottando il nuovo Codice sono anzi certo che tutti ci guadagneranno, indipendentemente anche dai benefizi che produce per sè stessa l'unificazione delle leggi. Per queste considerazioni la Commissione è dolente di non poter dare un suffragio favorevole all'ordine del giorno del deputato Melchiorre.

Non credo occorra spiegarmi ulteriormente, e dichiarare le opinioni della Commissione intorno agli emendamenti proposti dagli onorevoli D'Ondes, Cantù, e Mazziotti, emendamenti i quali riguardano il matrimonio.

Le ragioni esposte su questo punto nel discorso che ebbi l'onore di pronunziare ieri valgono per sostenere il voto della Commissione, la quale respinge questi emendamenti.

*Voci.* E l'emendamento Valerio?

**PRESIDENTE.** Quanto all'onorevole Valerio ritiene la Commissione come egli abbia proposto tre emendamenti.

Il primo avrebbe per oggetto la restituzione degli articoli 390, 391, ecc., del Codice civile del progetto Pisanelli sulla materia delle alluvioni e la conseguente soppressione di vari articoli del progetto della Commissione del Senato; ma nel tempo stesso egli dichiarò che non commetteva più alla votazione questo emendamento, riservandosi di riproporre il suo concetto sott'altra forma all'articolo 2° del progetto in discussione.

Il secondo emendamento consiste nel sostituire le parole *litri cento* alle parole *litri cinquanta*.

Col terzo propone una modificazione all'articolo 39 della legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica, e su questo l'onorevole Valerio chiede la votazione.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il signor ministro.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Risponderò prima intorno all'ordine del giorno.

Le osservazioni assennate che ha presentate alla Camera l'onorevole relatore mi dispensano dal dilungarmi su questo argomento, ed io non posso che pienamente associarmi alle risposte che egli dava, e quindi alla confutazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, specialmente di quello dell'onorevole Melchiorre.

Se non che parmi che l'onorevole Melchiorre nel suo discorso abbia lanciata un'allusione alla magistratura, dicendo, se non erro, che la buona amministrazione della giustizia per ora non è che un voto, un desiderio.

**MELCHIORRE.** Sì! sì!

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Ebbene, io allora raccolgo la sua asserzione e la respingo altamente, imperocchè o l'onorevole Melchiorre ha creduto di poter notare vizi da lasciar desiderare delle riforme nell'organico giudiziario, e questa sarà una questione che certamente potrà e dovrà occupare anche le cure del ministro; se per contrario egli ha creduto di denunziare la cattiva amministrazione della giustizia, io sento il dovere di ribattere...

**MELCHIORRE.** Domando la parola per un fatto personale.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.**... codesta insinuazione, e sostenere che l'amministrazione della giustizia si raccomanda per la solerzia, per l'alacrità e per la rettitudine dei magistrati. Ciò in risposta all'ordine del giorno dell'onorevole Melchiorre.

In quanto poi all'articolo 39 della legge di espropria-

zione per causa di utilità pubblica su cui insisteva l'onorevole Valerio, io mi permetterò di presentare alla Camera brevi osservazioni.

Egli ha stimato col suo lungo ragionamento di combattere l'articolo 39, e crede di trovare nel principio informanté l'articolo 39 un'offesa ai dettami di giustizia rispetto all'indennità da darsi ai proprietari.

Mi permetta che io gli osservi che quell'articolo a me pare consacrato al contrario un principio di evidentissima giustizia, avvegnachè quando si procede ad una espropriazione per causa di pubblica utilità, e quando dall'opera eseguita ne proceda alla proprietà una plusvalenza, in tal caso egli è evidente che il vantaggio della plusvalenza debba dedursi dalla indennità dovuta al proprietario stesso. Nè si dica per avventura essere questa plusvalenza un fatto accidentale ed indipendente dalla nuova opera, perciocchè essa è invece tutta dovuta all'opera pubblica che imprime un nuovo valore alla proprietà.

**FIORINZI.** Domando la parola.

**VACCA,** ministro di grazia e giustizia e dei culti. Parmi dunque essere evidente che la plusvalenza debba calcolarsi in deduzione dell'indennità. E se per avventura potesse sorgere un dubbio circa al riscontro di quest'articolo 39 col 40, il quale dice:

« L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivato alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario. »

Se un dubbio, io diceva, potesse sorgere dal riscontro con quest'articolo, il quale dalla Commissione fu sostituito all'articolo del progetto ministeriale, che in verità portava una locuzione più netta, io credo poter sostenere che il dubbio si dilegua, quando questi due articoli si mettono in armonia; talchè se da un lato si ponga a carico la plusvalenza del fondo e la si porti in deduzione dell'indennità, d'altra parte è a ritenere che l'intendimento vero dell'articolo 40 sia tale da evitare ogni pericolo di duplicazione a carico dello stesso proprietario.

Queste poche osservazioni mi lusingo che persuaderanno l'onorevole Valerio a rinunziare al suo emendamento, anche perchè io credo che questa legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica potrà formare ancora soggetto di nuovi studi.

Infatti convengo anch'io che chiude in sè qualche parte per avventura emendabile; ma questo sarà soggetto di quei nuovi esami e di quelle revisioni e correzioni che potranno più ampiamente ed in propria sede portarsi a tutto il sistema della legge in quel periodo di tempo, a cui io accennava non ha guari, quel periodo cioè tra la pubblicazione e l'attuazione della nuova legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**MELCHIORRE.** Io debbo un ringraziamento all'onorevole guardasigilli, perchè mi offri l'opportunità di

rettificare un'asserzione, che io non ho bene spiegata, o non è stata bene intesa.

Quando io censurava l'attuale organico giudiziario, intendeva parlare de' suoi difetti intrinseci, ma non ho inteso certo di fare la censura dei magistrati. È vero che i magistrati per i difetti di quest'organico sono nell'impossibilità di amministrare bene e speditamente la giustizia, che è un supremo bisogno di tutti i popoli civili. In effetto mi permetta la Camera che io con un piccolo prospetto statistico.....

**PRESIDENTE.** Ma le pare che il prospetto statistico abbia che fare col fatto personale? Vede bene che la Camera ha troppo lavoro, perchè possa perdere un momento di tempo in cose non necessarie.

**MELCHIORRE.** Comprendo bene quanto siano giuste le osservazioni dell'onorevole presidente, e mi reputo in dovere di fargli ossequio, ma credo che il signor presidente non vorrà togliermi la libertà di spiegarmi.....

**PRESIDENTE.** Io sono costretto di toglierle questa libertà, quando le sue parole sono estranee alla causa per cui ha la parola.

**MELCHIORRE.** Rinunzio dunque al prospetto statistico, ma aggiungo due parole perchè le mie idee siano intese nel senso in cui le ho formulate.

La mia proposizione è la seguente: è impossibile che la giustizia sia bene amministrata in Italia senza che riforme radicali sieno fatte nell'attuale organico giudiziario, i cui difetti sono enormi, immensi, impossibili a correggersi coll'attuale unificazione che si vuol fare, imperocchè si sono disseminate le magistrature e sono mal retribuite, ed alcune altre essendo state accentrate con dispendio enorme per lo Stato, non è possibile fare economie; e se noi siamo coscientosi rappresentanti della nazione, dobbiamo provvedervi urgentemente, imperocchè è supremo bisogno dello Stato l'economia: e come si vuol fare economia?

**PRESIDENTE.** Ma ella fa un secondo discorso; io non posso lasciarla continuare se non si uniforma al regolamento.

**MELCHIORRE.** Allora cesso concludendo che è urgente di riformare l'organico giudiziario; se non si procede a questa riforma, non si avranno mai economie in questo ramo di pubblico servizio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Fiorinzi ha facoltà di parlare.

**FIORINZI.** Intendo soltanto fare una semplice osservazione all'onorevole ministro guardasigilli rispetto all'articolo 39 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

A me pare che con quell'articolo si vada incontro ad un gravissimo inconveniente, e ad una grandissima ingiustizia, poichè una delle due: o voi pretendete di far pagare all'espropriato tutto il vantaggio che risente la sua proprietà per la nuova opera, ed allora voi entrate nel sistema del bene fatto per forza, sistema che è contrario a tutti i principii di economia e di libertà. Se noi ammettiamo il principio che ad un uomo si può fare il

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

bene per forza, e farglielo pagare, allora noi andiamo a finire nel socialismo, nel comunismo. I filosofi antichi dicevano che allo straniero, perchè si riteneva come barbaro, si poteva fare il bene per forza, ma non al cittadino, poichè si riteneva che il bene ogni cittadino se lo procurasse, se lo voleva, od avesse intelligenza sufficiente per farlo. O voi fate come avete proposto nella legge, e cadete in un assurdo anche maggiore, perchè mentre voi mettete a calcolo il vantaggio che ritrae il proprietario espropriato dalle nuove opere, è poi stabilito che questo lucro non può mai superare l'indennità che esso deve avere, e ne nasce di conseguenza che vi possono essere due proprietari posti in circostanze tali, che mentre ambedue hanno lo stesso vantaggio, l'uno pagherà dieci e l'altro cento, e quindi farete pagare diversamente i due proprietari che si trovano nelle stesse condizioni di vantaggio.

Quindi a me pare che noi in questo dobbiamo ritornare al sistema generale adottato in tutte le leggi di espropriazione forzata, nelle quali non mi ricordo, per quanto io abbia esaminata la raccolta che vi ha di queste leggi, di aver trovato applicato questo principio; ho veduto delle ragioni in favore, ma quelle contrarie sono tali che hanno distolto generalmente dall'adottare un principio che conduce ad una manifesta ingiustizia non solo, ma a litigi interminabili.

Io non voglio certamente dir cosa che spiacer possa ad una classe di cittadini, ma pure bisogna che dica: questo articolo può essere gradito agli avvocati ed anche agli ingegneri, ai quali darà certo un grandissimo pascolo; ma per la generalità dei cittadini sarà un vero flagello.

**PRESIDENTE.** Invito ora la Camera a deliberare.

**VALERIO.** Domando la parola.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Io non vorrei lasciare senza risposta le osservazioni dell'onorevole Fiorenzi; e comincerò dall'osservare che la critica da lui fatta al disposto dell'articolo 39 riescirebbe ad una critica del principio informante la legge stessa.

Egli ha detto: perchè si vorrebbe fare per forza un bene a chi non lo vuole?

Ma io ricordo che tutto il sistema della legge di espropriazione per causa di utilità pubblica non mette capo che a questo principio generalmente consentito, cioè che quando esiste una causa evidente di pubblica utilità, conviene che il principio della proprietà individuale pieghi ad esso.

Egli ha creduto di scorgere nel dettato di questo articolo un'innovazione, ma a me non pare, imperocchè è attinto agli esempi, non solo della legislazione toscana, ma anche del Codice estense.

Vi ha di più.

In Francia è stato sempre espresso il voto che si colmasse questa lacuna e si consacrasse legislativamente il principio che noi veniamo consacrando con questo articolo 39. Ed è ancora a ricordare che appunto per non essersi provveduto a questo voto, la giu-

risprudenza fu varia, ed il giuri chiamato a definire cotali questioni, molte volte, non avendo il coraggio di derogare al principio dell'indennità, stante la plusvalenza del fondo nella parte non espropriata, dall'indennità dovuta detraeva una somma anche minima, se vuolsi, pel maggior valore della parte non espropriata, con che rendeva omaggio al principio da noi propugnato, dovere cioè questo maggior valore mettersi a calcolo nella determinazione dell'indennità.

L'ipotesi poi che si presentava dall'onorevole preopinante, per verità io non la concepisco, e credo, tornando all'osservazione innanzi fatta, che quando si riuscirà a mettere in concordanza l'articolo 39 col 40 tutti i dubbi saranno dileguati. In conseguenza io prego la Camera a rigettare l'emendamento dell'onorevole Valerio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valerio ha chiesto nuovamente la parola; ma egli sa che allo stato della questione io non potrei concederle la seconda volta la parola, se non sia per qualche dichiarazione, o simili cause indicate nel regolamento.

**VALERIO.** È appunto per fare una dichiarazione.

Se ho bene afferrato il senso delle prime parole pronunziate dall'onorevole ministro su questa materia, e di quelle ancora con cui chiuse le sue osservazioni, in risposta all'onorevole Fiorenzi, io credo che egli intenda di far seguire ancora degli studi su questa materia. Io dichiaro che mi accontento di questa benchè modesta promessa, piuttostochè rischiare nelle condizioni attuali la votazione di un principio che io credo molto importante; e perciò prendendo atto della dichiarazione del Ministero, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ordine del giorno proposto dal deputato Melchiorre:

« La Camera, considerato che l'unificazione del regno non possa riuscire a bene, e soddisfare alle esigenze della giustizia ed ai legittimi interessi della nazione, senza un compiuto e solido ordinamento giudiziario, che esser ne deve il principio e la base;

« Invita il ministro a presentare il nuovo organico giudiziario, ed in coerenza di esso, i nuovi Codici e le altre leggi che vi hanno strettissimo rapporto. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(È rigettato.)

Viene ora la proposta dell'onorevole deputato D'On-des-Reggio.

*Voci.* La ritira?

**D'ONDES REGGIO.** No! no! Io faccio le proposte seriamente. Siccome però il mio emendamento contiene varie disposizioni e vi possono essere alcuni i quali volessero accettarne una e non un'altra, così è di necessità che sia votato per divisione.

**PRESIDENTE.** Si voterà per divisione.

« Art. 1. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione.

« Il matrimonio sarà valido o nullo secondo le leggi della religione medesima. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo a partito.

(È respinto all'unanimità.)

« Art. 2. Le parti dichiareranno allo Stato secondo quale religione hanno contratto il matrimonio; dopo quella dichiarazione, i diritti civili che lo concernono sono acquistati.

« Se il matrimonio contratto venga annullato, le parti saranno obbligate a dichiararlo allo Stato, sotto pena d'essere il matrimonio ritenuto pei diritti civili come annullato. »

Domando se quest'articolo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(È respinto come sopra.)

« Art. 3. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio senza le leggi d'alcuna religione, ed allora dovrà contrarlo solamente secondo le leggi dello Stato; ed il matrimonio sarà valido o nullo secondo le medesime. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

« Art. 4. Lo Stato non riconosce validi i matrimoni sieno o no celebrati secondo una religione, se non conformemente alle seguenti disposizioni:

« 1° Non può contrarsi matrimonio dall'uomo prima degli anni 14 compiuti, nè dalla donna prima degli anni 12 compiuti. »

Dividerò anche i numeri di quest'articolo.

Domando se quanto ho letto è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

« 2° Non può contrarsi matrimonio tra fratelli e sorelle, e tra discendenti ed ascendenti in linea retta consanguinei od affini in qualunque grado. » (*Rumori*)

**GUERRIERI-GONZAGA.** Domando la parola.

Questo non si può votare...

**D'ONDES-REGGIO.** Non si può parlare in mezzo ad una votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole D'Ondes, non potrei mettere ai voti questo numero perchè sta nel Codice...

**D'ONDES-REGGIO.** Io non posso ritirarlo.

Se non vogliono approvarlo, lo rigettino.

**PRESIDENTE.** Com'ella vede, le sue proposte sono precisamente identiche agli articoli del Codice civile, dunque ella mi dispenserà dal porle ai voti come emendamenti.

**D'ONDES-REGGIO.** Ma, mi scusi...

*Una voce.* Non si può parlare.

**D'ONDES-REGGIO.** Se non si può parlare, non può parlare neanche il presidente, e se può parlare il presidente, posso parlare io: dunque metta ai voti le mie proposte, e chi non vuole accettarle le respinga.

**TECCHIO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

S'inganna l'onorevole D'Ondes-Reggio quando dice che a questo punto non è lecito di parlare. Il regolamento vieta di parlare fra la prova e la controprova: ma qui, che la votazione non è ancora cominciata, certamente ciascuno è libero di manifestare la propria opinione (*Segni di assenso*), e di opporre eccezioni pregiudiziali.

Or bene, a codeste proposizioni del signor D'Ondes-Reggio, che cominciano col n. 2 e poi discendono al 3° e al 4° del suo articolo quarto, io oppongo appunto l'eccezione pregiudiziale: e ciò perchè egli le propone come emendamenti, mentre invece costituiscono l'*unum et idem* con altrettanti articoli del Codice civile; e perchè egli, proponendole come emendamenti, tende indirettamente a sopprimere altre disposizioni del detto Codice, le quali non si potrebbero togliere se non col mezzo di una votazione formale che alle medesime riescisse contraria.

**D'ONDES-REGGIO.** Sbaglia l'onorevole Tecchio: nel Codice civile non solamente si sancisce impedimento il matrimonio tra fratelli e sorelle, e tra ascendente e discendenti, consanguinei ed affini in qualunque grado, ma ancor tra cognati, tra zii e nipoti, e tra cugini ed io escludo l'impedimento tra costoro per le leggi civili.

Di più non è vero che tutto sia preveduto perchè ci è il quarto:

« 4° Non può contrarsi matrimonio senza il consenso del padre, ed in sua mancanza della madre, ed in sua mancanza dell'avo paterno, dagli uomini prima d'aver compiuti gli anni 25, dalle donne prima d'aver compiuti gli anni 21.

« Compiuti quegli anni, si possono maritare sei mesi dopo che quegli avranno ricusato il loro consenso. »

Questo manca nel progetto ministeriale, e questo è affare essenzialissimo per la patria potestà.

La Camera rigetti anche questo se voglia, ma deve votare.

**TECCHIO.** Ho detto che sono preveduti dal Codice civile gl'impedimenti iscritti dall'onorevole D'Ondes-Reggio nei numeri 2, 3 e 4 del suo articolo quarto; non ho detto che sia preveduta dal Codice civile anche l'altra disposizione che, in via di emendamento aggiuntivo, propone l'onorevole D'Ondes-Reggio colle successive parole « compiti quegli anni, si possono maritare sei mesi dopo che quegli avranno ricusato il loro consenso. »

Codesto adunque è il solo, è il vero emendamento che può essere posto a partito.

Quanto ai numeri 2, 3 e 4 insisto nella questione pregiudiziale.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola. (*Oh! oh!*)

Non capisco queste interruzioni; dovete guadagnare con i voti, ma non con soffocare le mie parole.

L'onorevole Tecchio è in errore, lo ripeto; nel Codice proposto dal Governo stanno molti impedimenti

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

che io non reputo che lo Stato debba stabilire; quindi li escludo nel mio emendamento.

Io poi, col mio emendamento, voglio che niuno possa mai contrarre matrimonio senza che ne renda consapevoli i genitori, o l'avo paterno; e nel Codice del Governo quest'atto di riverenza doverosa e d'evidente vantaggio pei figli non è prescritto.

Quindi la Camera debbe deliberare su dei medesimi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tecchio propone la quistione pregiudiziale sui numeri 2, 3 e 4, esclusa però la seconda parte di questo numero 4, che comincia colle parole: « compiti quegli anni, » ecc.

Domando se questa proposta della quistione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

Resta ora a mettere ai voti la seconda parte del numero 4:

« Compiti gli anni 21, si possono maritare sei mesi dopo che quegliino avranno ricusato il loro consenso. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 5. I minori d'ambi i sessi privi di padre, madre ed avo paterno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. »

**TECCHIO.** Anche a questo numero 5° si oppone la stessa eccezione pregiudiziale che già fu dalla Camera deliberata poc'anzi.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo a partito.

(È approvata.)

Si passa ora alla proposta fatta dal deputato Cantù.

Con questa si chiede che nel progetto del Codice civile ai paragrafi 69 all'86 si sostituisca il paragrafo seguente:

« Sono riconosciuti validi i matrimoni celebrati secondo la religione dei contraenti. Per ottenere gli effetti civili devono essere registrati immediatamente presso l'uffiziale dello stato civile.

« Restano in conseguenza aboliti l'articolo 101 che porta: « Potrà essere impugnato il matrimonio che non sia stato celebrato dinanzi all'uffiziale dello stato civile, » e gli articoli 121, 122, 123 e 124 che concernono le pene da infliggersi per violazione di forma. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Segue l'emendamento presentato dal deputato Mazziotti all'articolo 125 del Codice civile:

« Un matrimonio celebrato anche innanzi ad un ministro del culto non può essere sciolto civilmente, sinchè non venga sciolto il vincolo religioso, o non vi supplisca per lo meno il reciproco libero consenso dei coniugi. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Cantù, il quale vorrebbe che nella legge per la proprietà letteraria, all'articolo 9 si leggesse così:

« Pei primi 40 anni e per tutta la vita dell'autore l'esercizio di diritto di riproduzione e di spaccio è esclusivo per l'autore e suoi eredi e loro aventi causa. »

**PISANELLI, relatore.** Ho dichiarato che mi riservava di presentare domani una modificazione a questo articolo.

**PRESIDENTE.** Allora si passerà alla discussione degli articoli.

Leggerò l'articolo 1° e poi darò la parola al deputato Tecchio per isvolgere l'emendamento che egli ha proposto, e che sarebbe pregiudiziale agli articoli 1° e 2° del progetto.

L'onorevole ministro guardasigilli accetta il progetto della Commissione?

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Acconsento che si apra la discussione sull'articolo 1° della Commissione, riservandomi di sottoporre alla Camera qualche osservazione.

**PRESIDENTE.** L'articolo 1° del progetto della Commissione è così espresso:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:

« 1° Il Codice civile presentato al Senato del regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il ministro guardasigilli;

2° Il Codice di procedura civile presentato al Senato del regno nella tornata del 26 novembre 1863;

« 3° Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato A;

« 4° La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B;

« 5° La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e la legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C;

« 6° La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del regno, che costituisce l'allegato D;

« 7° La legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E;

« 8° La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato F;

« 9° La legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l'allegato G. »

L'onorevole Tecchio ha fatto la proposta che segue:

« È data facoltà al Governo del Re di stabilire e pubblicare:

« Il Codice civile,

« Il Codice di procedura civile,

« Il Codice di commercio,

« Il Codice penale,

« Il Codice di procedura penale,



« La legge circa l'ordinamento giudiziario, da dover essere osservati nel regno d'Italia. »

L'onorevole Tecchio ha la parola.

**TECCHIO.** Dirò, per soli cenni, le ragioni che mi hanno mosso a proporre l'emendamento testè letto dall'onorevole presidente.

L'articolo 1 del progetto della Commissione ci invita sostanzialmente ad approvare certi Codici determinati e concreti, certe leggi determinate e concrete che in quell'articolo 1° sono definite.

Secondo me, l'approvare leggi e Codici determinati e concreti senza piena e vera cognizione di causa, non è opera di savio e prudente legislatore. E siccome mi pare che nessuno possa disconoscere che vera e piena cognizione di causa intorno a codesti Codici ed a codeste leggi non abbiamo potuto acquistare, sia per la brevità del tempo, dacché proposti ci vennero, sia per la brevità della discussione che fu consentita, così non crederei bene che il Parlamento approvasse senz'altro i Codici e le leggi determinate e concrete, dal Ministero e dalla Commissione additate.

D'altro canto sta dinanzi a noi un bisogno urgentissimo, che è quello dell'unificazione legislativa. Non solamente io non posso accettare le disdette che a quest'urgenza ha dato pur dianzi l'onorevole Melchiorre; ma anzi quest'urgenza io considero farsi ad ogni ora, ad ogni momento più flagrante e più grave.

Il migliore, il più cardinale degli articoli del nostro Statuto, egli è questo: « La legge è eguale per tutti. » Nel regno abbiamo invece varie leggi, vari Codici, e quindi vari diritti ed obblighi, secondochè i cittadini appartengono piuttosto all'una che all'altra provincia, all'una che all'altra regione. Dunque viviamo in diretta contraddizione col migliore e più cardinale articolo dello Statuto.

Questa contraddizione deve ad ogni costo cessare. E per farla cessare prontamente ci occorrono due soli mezzi: od approvare i Codici determinati, concreti, quali ci sono presentati dal Ministero e dalla Commissione, od altrimenti dare facoltà al Ministero di stabilire egli stesso i Codici come meglio egli stimi e deliberi.

Apparentemente il primo sistema può credersi preferibile; perchè ci dà tanto quanto a sapere quali al postutto sieno i Codici, le leggi organiche, che dal Ministero verranno pubblicati. Ma ciò non è altro più che un'apparenza: imperocchè la stessa Commissione, dopo averci designati nell'articolo primo i Codici e le leggi da pubblicarsi, si sente poi costretta a concedere coll'articolo 2 al Ministero la facoltà di modificare e gli uni e le altre innanzi che vengano pubblicate.

Verò è che la Commissione non concede al Ministero una facoltà effrenata, ed anzi la facoltà che gli concede è assai ristretta, assai limitata: ma torna facile il presagire che appunto sui limiti, che la Commissione intende di apporre alla facoltà ch'ella trova necessario impartire al Ministero, si accenderanno di molte discussioni: e se alcuni vorranno per avventura

togliere del tutto quella facoltà, altri reputeranno indispensabile di allargarla non poco: di maniera che, mentre la Camera si confida di avere già, pel tacito accordo dei deputati, superata la questione degli emendamenti ai vari articoli dei Codici e delle leggi proposte, ci troveremo ancora in conflitto con tutti gli emendamenti che verranno provocati all'articolo 2 del progetto della Commissione, quali per restringere, e quali per ampliare le facoltà che con quell'articolo abbiano ad essere concesse al Ministero.

Ora se noi vogliamo far presto e subito, ed è una necessità far presto e subito, perchè sappiamo come oggimai sia brevissima la nostra vita parlamentare; se d'altra parte questi Codici, tali quali sono, non hanno potuto essere per filo e per segno da noi conosciuti e vagliati; se per ultimo è ammesso da tutti ch'essi non corrispondono perfettamente al grand'uopo, ma hanno invece mestieri di non sappiamo quante modificazioni; il più spedito partito è quello di dare facoltà al Governo del Re di stabilirli egli medesimo, secondochè avvisi conforme ai voti della nazione.

Come vogliamo noi assumere la responsabilità di approvare ciò che veramente ed appieno non conosciamo, ciò che noi medesimi sin d'ora crediamo necessario che il Ministero debba modificare?

È meglio che il Ministero assuma la responsabilità del fatto proprio, anzichè sottoporci noi medesimi ad una responsabilità che sarebbe illusoria; ad una responsabilità che poi, quando i Codici saranno pubblicati e scoperti qua e là i loro difetti, noi vorremo sempre schivare colla povera scusa che abbiamo dovuto approvare i Codici così come ci fu domandato, perchè il tempo ci stringeva, e perchè altrimenti il desiderio della unificazione legislativa sarebbe riescito vano.

Quando si dà al Governo la facoltà di stabilire i Codici, abbiamo nei ministri le persone responsabili; quelle persone che sono sempre responsabili della esecuzione dei mandati che ricevono dal potere legislativo.

Si dice che in questo modo esuberiamo dallo Statuto. È verissimo: ma è vero altrettanto che esuberiamo dallo Statuto anche allora quando votiamo Codici e leggi determinate e concrete senza aver adempiute tutte quelle forme che lo Statuto ha predefinite, acciocchè la cognizione e la discussione dei Codici e delle leggi sia piena e perfetta.

Tra due deviazioni dallo Statuto, l'una o l'altra delle quali è richiesta per l'urgenza de' casi a cui dobbiam provvedere, è da scegliere quella che reca con sé il minor numero d'inconvenienti.

Alla perfine, se accordiamo al Ministero la facoltà da me divisata, che mai potrà succedere? Succederà quel medesimo che è intervenuto ai tempi dei pieni poteri del 1859. Il Ministero d'allora compilò, pubblicò, attuò parecchi Codici ed altre leggi, alcune delle quali furono dal paese giudicate buone e conformi agli intenti suoi, ed altre invece furono credute meritevoli di censura. Ma le censure almeno non vennero scagliate con-

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

tro la Camera, contro il Parlamento; le censure vennero tutte scagliate contro il Ministero, autore di quei Codici, di quelle leggi: e così la istituzione parlamentare non sofferse biasimo o scapito.

Signori, egli è certo che codesti Codici, codeste leggi, quantunque vengano pubblicati tra la cessazione dell'attuale e il cominciamento della nuova Legislatura, non saranno peranco posti in esecuzione prima che la nuova Camera si raduni.

Che avverrà dunque? Senza dubbio la nuova Legislatura avrà il diritto di cancellare fin dal suo primo giorno i Codici, le leggi pubblicate in questo frattempo e in virtù di questa legge che ci è presentata.

Un tale decreto, se i Codici e le leggi sono state approvate direttamente da noi, sarebbe una ceffata a noi, alla Camera. Se invece i Codici non saranno stati da noi approvati, ma data facoltà al Governo di stabilirli, il decreto della nuova Legislatura che li abrogasse importerebbe un atto di sfiducia verso il Ministero, senza che perciò ne sentisse alcuno sfregio il Parlamento attuale, che a quel tempo sarebbe divenuto Parlamento antico.

Queste sono le ragioni precipue che suggerirono il mio emendamento; soddisfare, come meglio è possibile, alla urgenza della unificazione legislativa, senza porre a rischio la responsabilità e la dignità del Parlamento.

Arroge che, se non accettiamo questo sistema, molti emendamenti vedrete proporsi all'articolo 2°; i quali indugieranno di molto le sorti della presente legge.

Io, per esempio, non so il perchè, mantenuto il sistema dell'articolo 1° della Commissione, non si dovrebbe emendare l'articolo 2° per dare facoltà al Ministero di correggere certi articoli del titolo del matrimonio civile, e quelli peculiarmente che riguardano le nullità.

Signori, vi hanno in quegli articoli certe nullità proponibili da coloro stessi che sono in colpa dell'averle procurate e volute. Strana cosa, che mentre il Codice di procedura civile ha un articolo apposito per dichiarare che nessuno è ammesso ad apporre le nullità di forma a cui egli stesso ha dato causa, il nuovo titolo del matrimonio ammetta indistintamente anche colui che a nullità di forma abbia dato causa per colpa propria, ad impugnare il matrimonio, e quindi a farne pronunciare la nullità.

Di ciò abbiamo un saggio nell'articolo che concerne la nullità derivante dall'essere stato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente. Voi sapete che, secondo questo Codice, l'ufficiale competente per la celebrazione del matrimonio è l'ufficiale dello stato civile del comune sul quale uno degli sposi ha il domicilio o la residenza.

Il nostro Codice definisce il domicilio, non definisce la residenza; e niuno è che ignori quante questioni si facciano nell'apprezzamento dei fatti che costituiscono piuttosto il domicilio che la residenza, od anche la semplice dimora. Ebbene, taluno si presenta ad un ufficiale

di stato civile, e gli dice: « io risiedo nel vostro comune, celebrate il mio matrimonio colla donzella che è qui venuta con meco; » l'ufficiale di stato civile, forse improvvidamente, accoglie la dichiarazione di consenso e celebra il matrimonio di quegli sposi inserendolo nei suoi registri.

Lo credereste? Giusta l'articolo 113 del nuovo Codice, quello sposo medesimo, adducendo poi, e provando ch'egli non avea domicilio nè residenza nel comune del detto ufficiale, ha diritto di impugnare il matrimonio per vizio di incompetenza. Si fosse almeno pronunciata la regola dettata dalla legislazione, di origine straniera, che ha tuttavia vigore in Lombardia, voglio dire la regola che « in generale il diritto di domandare la dichiarazione di nullità del contratto di matrimonio compete soltanto alla parte che *trovasi senza colpa*. » Mai no: il nuovo Codice lascia libero anche il coniuge, che è in colpa della incorsa nullità, di impugnare il fatto proprio, di sorgere contro il proprio consenso, di chiedere la nullità di quell'atto che intanto è viziato in quanto egli medesimo ha tratto in inganno l'ufficiale dello stato civile, e forse eziandio l'altro coniuge.

Un altro saggio ne abbiamo relativamente a quel cittadino al quale giusta il nuovo Codice, per contrarre il matrimonio è necessario il consenso del padre o della madre, o del consiglio di famiglia, o del consiglio di tutela, secondo i casi. Costui si presenta all'ufficiale dello stato civile facendo credere ch'egli ha ottenuto il necessario consenso. Ma in fatto il consenso non era stato prestato. Ed egli può impugnare il matrimonio per quantunque egli sia stato in colpa e di menzogna e di frode, allegando un consenso che non gli era stato impartito.

Altri saggi potrei addurre, ma mi pare che bastino questi soli. Non li ho addotti per dimostrare che debba essere reietto il nuovo Codice civile, io accetto il Codice purchè sia *uno* in tutto il regno; la vera necessità, a senno mio, è quella dell'*unità*, e piuttosto che il regno rimanga senza Codice uno ed identico, non rifiuto neanche un Codice che abbia di tali difetti, quali sono quelli che ho accennati.

Ma, senza rifiutare il Codice, non posso non desiderare che il ministro sia posto in grado di correggere quelli ed altri difetti, troppo facili ad introdursi quando i Codici vengono o composti o riformati dalle Commissioni. Nelle Commissioni lo sappiamo bene, e lo ha confessato l'onorevole relatore, si procede per accordi, per transazioni. Mentre l'uno dei commissari si piega da una parte, l'altro si piega dall'altra, e quindi possono nei vari articoli correre certe antinomie, certe contraddizioni, certe dimenticanze alle quali il ministro che si accinga all'ultima revisione saprà agevolmente portare rimedio se gliene accordiamo la podestà.

Un altro esempio voglio trarre e non più dal capitolo delle prove della celebrazione del matrimonio. Il nuovo Codice civile determina che la prova della celebrazione debba consistere nella registrazione fatta dall'ufficiale

dello stato civile. Poi il Codice ha preveduto il caso che l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri per dolo o per colpa dell'ufficiale dello stato civile. E per questo caso nell'articolo 130 ha stabilito che i coniugi possano far dichiarare la esistenza del matrimonio purchè concorrano le seguenti due condizioni:

1<sup>a</sup> Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;

2<sup>a</sup> Che vi abbia prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

Come mai?

Se partiamo dagli atti di pubblicazione o di dispensa, dovrebbero essere presso lo stesso ufficiale dello stato civile a cui debbono essere stati presentati al momento che stava per celebrarsi il matrimonio. Quando voi supponete che per dolo o per colpa l'ufficiale abbia ommessa la registrazione del matrimonio, non crederete eziandio che costui abbia smarrito o soppresso gli estratti, la fede di pubblicazione e della dispensa?

D'altro canto: come volete la prova non dubbia del possesso di stato, se può accadere, ed è probabile, che la dichiarazione dell'esistenza del matrimonio si chiegga in tempo assai prossimo al matrimonio celebrato, e forse il domani stesso del matrimonio, presentandosi a ritirare l'estratto del registro, i coniugi si accorgono che il matrimonio non è registrato?

Peggio ancora. Se il registro manca per dolo o per colpa dell'ufficiale, il Codice, colle due condizioni che abbiain vedute, ammette un mezzo suppletivo per far constare del matrimonio. E se invece il registro manca perchè è stato distrutto da incendio o da altro infortunio, il Codice non provvede nè punto nè poco. I due coniugi del cui matrimonio è per caso fortuito perita la registrazione, non hanno mai più, secondo il nuovo Codice, alcuna via da poter ottenere un documento, un atto qualsiasi, che faccia constare il loro matrimonio.

Queste sono mende, lo capisco, sono dimenticanze, nelle quali può di leggieri incorrere una Commissione che ora uno ed ora altro giorno, ora uno ed ora altro mese, si unisce per discutere circa un progetto di Codice: ma queste stesse mende, queste stesse dimenticanze ci fanno sempre più persuasi che alla fin delle fini è necessario che vi abbiano due occhi soli e una mente sola che rivegga il Codice prima di pubblicarlo e attuarlo definitivamente, e che abbia la facoltà di recarvi le modificazioni, le correzioni delle quali quella mente rilevi il bisogno.

Ciò quanto al Codice civile.

Quanto al Codice di procedura civile per verità se poco o nulla s'è da noi potuto studiare il Codice civile, chi oserà fingere che sia stato da noi studiato il nuovo Codice di procedura civile? Sul primo, abbiamo almeno la relazione della Commissione senatoria: sul secondo non abbiamo ancora nulla: sappiamo che questo Codice fu presentato anch'esso al Senato; ma non sappiamo se il Senato ne abbia intrapreso l'esame.

*Voce.* Non lo abbiamo nemmeno questo Codice.

**TECCHIO.** Non lo abbiamo regolarmente, ufficial-

mente, come ha notato ieri l'onorevole Crispi: ma lo abbiamo almeno in via officiosa; e per me non farei difficoltà, quantunque la presentazione non sia seguita regolarmente e ufficialmente nella Camera, se avessi la convinzione che i deputati e in ispecie la Commissione abbia avuto agio di esaminare questo Codice attentamente.

Ad ogni modo, quanto al Codice di procedura civile mi limiterò ad esprimere un desiderio, cioè che vi si ristabilisca il procedimento sommario semplice. Pazienza che non si voglia il procedimento sommario ad udienza fissa, ma il capitolo del procedimento sommario semplice, che è uno dei migliori del vigente Codice di procedura civile, siccome quello che fornisce il mezzo di spedire il più prontamente possibile le liti di non grande importanza, e specialmente le urgenti, non so immaginarmi il perchè sia stato cancellato dal nuovo progetto.

Quanto al Codice di commercio, nè il Ministero, nè la Commissione hanno chiesto la facoltà di attuarlo. Ma sarà difficile che altri si faccia capace della ragione per la quale, attuando il Codice civile, non si voglia attuare anche il Codice di commercio, il quale ricorda affari che ai di nostri sono i più frequenti e i più momentosi, attalchè molti lo stimano anche più necessario del Codice civile.

Sorgono ad ogni tratto dubbi e questioni soprattutto intorno alla capacità personale di chi fa atti in negozi di *cambio*.

Nell'ex-reame di Napoli, in Piemonte, in Toscana, in Lombardia (governata questa dalla legge austriaca del 1859), son diverse le norme che regolano la detta capacità personale.

Codeste diversità producono incertezze, agitazioni, inconvenienti, pericoli, tanto più deplorabili quanto maggiore è ne' negozi di commercio e di cambio il bisogno dello agire speditamente, rapidamente.

Non fosse altro che per togliere di mezzo codeste diversità, vorrei che si cogliesse la presente occasione per istabilire il Codice di commercio da dover essere osservato in tutto lo Stato.

Quanto al Codice penale, il Ministero non ne ha proposto l'unificazione: bensì ce la venne proponendo (tuttochè imperfettamente) la Commissione con un suo disegno separato, pel quale estenderebbe alle provincie toscane il Codice penale del 1859 colle modificazioni adottate nelle provincie napoletane col decreto 17 febbraio 1861.

Qui debbo ricordare alla Camera, o piuttosto a me stesso, che quel decreto, nell'atto che ha posto in vigore nelle provincie napoletane il Codice penale, dettato per le antiche provincie e per la Lombardia nel 1859, e poi esteso all'Emilia, all'Umbria, alle Marche, tolse per le provincie napoletane dal novero dei *reati* certi fatti che sono reati e soggiacciono a pena in tutti gli altri paesi in cui il detto Codice ha vita; cambiò a certi reati la pena; abrogò parecchi articoli, e parecchi altri ne riformò.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

Io non voglio, non debbo discutere, nè saprei decidere se le innovazioni da quel decreto introdotte siano migliori, o no, delle relative disposizioni del Codice del 1859. Lascio intatta a tale proposito ogni questione. Ciò che voglio, e debbo volere, egli è che il Codice penale sia assolutamente uno e solo e nelle provincie meridionali, e nelle setteentrionali, e nelle centrali.

Impossibile a concepirsi, impossibile a tollerarsi, che uno stesso fatto sia reato in alcune delle provincie del regno, e in altre no. Impossibile a concepirsi, impossibile a tollerarsi, che uno stesso reato sia punito in alcune delle provincie con una pena, e in altre con pena differente o di specie o di grado.

Se il decreto 1861 ha introdotto non poche e non lievi differenze tra il Codice penale del Napoletano e il Codice penale del 1859, assai più maravigliosa è la disparità che corre tra il Codice del 1859 (o lo si voglia qual'è dall'origine, o lo si voglia quale lo ha modificato il decreto 1861) e il Codice penale promulgato nella Toscana l'anno 1853, e colà perdurante, salvi gli emendamenti portati dal Governo dittatorio dell'ultima rivoluzione.

Ponete mente, per esempio, alle disposizioni penali circa i reati che si dicono di religione.

Secondo il Codice di tutto il regno, tranne della Toscana, i reati di offesa alla religione dello Stato sono puniti di pene mitissime: i più scandalosi, i più enormi, non soggiacciono mai ad una pena che possa eccedere pochi mesi di carcere.

E pel Codice toscano quegli stessi reati soggiacciono alla casa di forza da cinque sino a quindici anni.

(*Segni negativi del deputato Panattoni.*)

Certamente è così.

L'articolo 131 e il § 1 dell'articolo 132 del Codice toscano stabiliscono per quei reati la casa di forza da cinque a quindici anni. Ho riletto gli articoli questa mattina, e sono certo di aver detto cosa verissima.

*Una voce.* È vera, ma non si eseguisce.

**TECCHIO.** Sento dirmi che codeste leggi non vennero in Toscana eseguite. Peggio che mai! È da desiderare che la legge penale sia buona; ma buona o triste che sia, ella è sempre migliore dell'arbitrio; e quando una legge esiste, la si deve eseguire.

Del Codice penale toscano accennerò anche un altro capo, che è il capo *del duello*.

Secondo il Codice del regno, tranne della Toscana, la sfida a duello, anche accettata, non è punibile: il reato non si verifica se non quando le parti, recatesi sul terreno, l'una a fronte dell'altra, hanno fatto uso delle armi. Invece, secondo il Codice toscano, anche la sola disfida, non accettata, costituisce reato di duello.

Secondo il Codice del regno l'omicidio commesso in duello è punito con molta mitezza. Invece, secondo il Codice toscano, l'omicidio commesso in duello è punito con la casa di forza da 3 a 10 anni.

Secondo il Codice del regno, i *padrini* non sono colpevoli di reato: e ben a ragione, perchè i padrini non

fanno se non che opera umana e pietosa, cercano modo di arrestare il più presto l'effusione del sangue, di conciliare gli animi quanto prima è possibile. Invece secondo il Codice toscano i padrini sono anche essi considerati come rei e sono puniti coll'esilio da 2 mesi a 2 anni.

Questi pochi confronti bastano, se già troppi non sono, per confermare ciò ch'io notava sin da principio, che noi versiamo in assoluta, continua e flagrante violazione di quell'articolo principalissimo dello Statuto, il quale dice che *la legge è uguale per tutti*.

Non presumo discorrere la bontà maggiore o minore delle varie leggi, dei vari Codici che sono qui e là nelle varie provincie. Ma a qualunque delle leggi, a qualunque dei Codici si voglia dare la preferenza, una stessa legge, uno stesso Codice deve aver efficacia in tutto lo Stato.

Dopo il Codice penale viene il Codice di procedura penale.

Non senza stupore ho veduto che, mentre la Commissione propone di dare facoltà al ministro di modificare il Codice di procedura civile, non gli dia facoltà di modificare il Codice di procedura penale.

Signori, se vi è Codice nel quale sia necessaria questa facoltà, e la necessità sia dimostrata dalla giurisprudenza attiva delle Corti di cassazione, certo è il Codice di cui parlo.

Noi siamo testimoni di uno stato di perfetta contraddizione, circa molti punti della procedura penale, tra la Corte di cassazione di Napoli da un canto e la Corte di cassazione di Milano dall'altro.

La Corte di cassazione di Napoli annulla le sentenze quando furono violate o non consta che siano state osservate certe regole, certe forme designate nel Codice: la Corte di cassazione di Milano ritiene invece che quelle regole, quelle forme, non siano essenziali, e la loro omissione non induca nullità.

Per esempio, la Corte di cassazione di Napoli ha annullato sentenze e dibattimenti sol perchè il presidente della Corte d'assise, a richiesta dei giurati, entrò nella loro camera nel tempo della deliberazione. La Corte di cassazione di Milano, invece, ha sempre deciso che codesto ingresso del presidente non è vietato, non costituisce eccesso di potere, non è titolo di annullamento del verdetto e della sentenza.

La Corte di cassazione di Napoli ha annullato sentenze e dibattimenti solo perchè non risultava che nella camera delle deliberazioni esistesse l'istruzione a stampa definita nell'articolo 485. La Corte di cassazione di Milano invece ha sempre deciso che, quantunque l'articolo 485 sia sancito sotto pena di nullità dall'articolo 493, la prescrizione dell'articolo 485 per ciò che riguarda alla istruzione da porsi in istampa nella camera dei giurati, può essere trasgredita, e non è necessario che risulti adempiuta.

Or perchè non si accorderà al ministro la facoltà di modificare il Codice di procedimento penale, della quale valendosi ei potrebbe con un tratto di penna por fine a

codesta discrepanza, a codeste contraddizioni tra le Corti supreme?

Anche qui mi astengo dallo esprimere la mia opinione, sulla preferenza da darsi piuttosto all'uno che all'altro dei sistemi delle due Corti. Ma certo o l'uno o l'altro è fallace: e se l'uno o l'altro è fallace, importa ed urge che si dichiari finalmente nel nuovo Codice a quale de' due il legislatore intenda che i magistrati debbano ottemperare.

La necessità di siffatte modificazioni nel Codice di procedura penale per far cessare la discordia della giurisprudenza, emerge anche dal discorso proferito nel principio del passato gennaio da un antico nostro collega, l'egregio signor Mirabelli, procuratore generale della Corte di appello di Napoli. In quel discorso, del quale ei mi fece l'onore di spedirmi una copia per mano dell'onorevole nostro collega Capone, il Mirabelli, rendendo conto alla Corte dei conti dei lavori giudiziari dell'anno 1864, ha avvertito i magistrati dell'essenziale discrepanza che corre nella giurisprudenza delle Corti di cassazione di Napoli e di Milano per quanto riflette la *posizione delle questioni* ai giurati, la quale è il tutto del verdetto che sarà pronunciato. In quel discorso il Mirabelli, senza dilungarsi ad esaminare quale sia migliore se il sistema della Cassazione di Milano, o il sistema della Cassazione di Napoli, ha eccitato quei magistrati a seguire nella posizione delle questioni il sistema della Cassazione di Napoli per evitar il pericolo che le sentenze della Corte d'assise vengano da quella Corte di cassazione annullate.

E pertanto anche in ciò che spetta la posizione delle questioni ai giurati, il nuovo Codice è bene che dia norme sicure e precise. Le conseguenze del non esser poste chiaramente, distintamente le questioni ai giurati sono spesse volte fatali, e grandemente pregiudizievoli all'amministrazione della giustizia.

Del resto, nel mio emendamento non ho parlato delle altre leggi, additate nell'articolo 1 del progetto della Commissione circa la marina mercantile, la competenza in materia penale dei giudici di mandamento, l'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la proprietà letteraria ed artistica.

Quanto alla legge sulla competenza dei giudici di mandamento, è evidente che non fa d'uopo di parlarne in particolare, quando si autorizzi il Governo, come ho proposto, a stabilire il Codice di procedura penale da dover essere osservato nel Regno; giacchè, ammessa questa proposizione, il Ministero ha senz'altro la facoltà d'introdurre nel Codice di procedura penale, ed eziandio nell'ordinamento giudiziario, quelle disposizioni che meglio ei creda anche per ciò che concerne la competenza dei giudici in materia penale.

Quanto alle altre tre leggi, l'una della marina mercantile, l'altra dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, l'ultima della proprietà letteraria ed artistica, non ne ho parlato per due ragioni: la prima, perchè confesso ingenuamente che mi è mancato il tempo di studiare i disegni proposti dal Ministero o dalla Commissione, e

gran mercè se si ebbe il tempo di studiare i Codici principali; la seconda, perchè queste tre leggi riguardano materie speciali, le quali possono far soggetto di altri articoli del progetto o del Ministero o della Commissione, senza che sia opportuno d'inchiuderle nell'articolo 1 ch'è propriamente l'articolo della codificazione generale.

Io credo, o signori, che quando vi piaccia accettare l'emendamento che ho proposto, sarà più facile riuscire allo scopo che tutti desideriamo, cioè che entrambe le Camere approvino il progetto della unificazione legislativa. Non possiamo dissimulare a noi stessi che è assai anormale in faccia a codesto progetto la condizione dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Il Senato ebbe ad esaminare certi Codici, certe leggi che da noi esaminate non furono: e noi abbiamo esaminati certi Codici, certe leggi che non ha esaminati il Senato. Se, cedendo alla urgenza e alla straordinarietà delle circostanze, rimettiamo la codificazione nelle mani del Governo, la parità tra il Senato e la Camera dei deputati sarà ristabilita, e sarà minore il rischio che per qualche emendamento speciale a qualche articolo o di un Codice o di una legge ci fugga il tempo brevissimo che tuttavia è riserbato alla presente Legislatura.

La mia proposta, le mie osservazioni, non hanno in mira che di semplificare e accelerare l'opera unificatrice.

Ad ogni modo, e qualunque sia per essere l'esito del mio emendamento, accetterò, lo ripeto, i nuovi Codici, purchè siano *unicì e identici* in tutto il Regno, e così rispondano all'articolo dello Statuto che ha proclamato per tutti i cittadini la egualità dei diritti, degli obblighi, delle leggi.

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Professandomi grato all'onorevole deputato Tecchio di una testimonianza di fiducia che certamente egli credeva di porgermi, allargando col suo emendamento i limiti delle facoltà che io mi era fatto a chiedere alla Camera per la pubblicazione di questi Codici, io sono costretto non per tanto a declinare questo enorme peso che egli vorrebbe gettarmi sulle spalle. Io sono costretto a declinarlo, imperocchè non troverei ragioni per dipartirmi dai termini della proposta che ebbi l'onore di fare alla Camera nei limiti che io stesso credetti di tracciarmi.

Nell'ultima tornata mi cadde in acconcio di spiegarvi, o signori, come io intendessi l'uso delle facoltà che io chiedeva. Io dissi allora che per me considerava che poteri troppo larghi e troppo sconfinati non fossero nè degni del Parlamento, da cui veniva ad invocarli, nè da me stesso accettabili. Non istarò a ripetere le ragioni che allora esposi. D'altra parte io dichiarai eziandio che non avrei potuto sobbarcarmi ad un'opera così vasta, laddove si fosse creduto imprigionarmi in tali cancelli da non poter nè correggere, nè modificare i vizi apparenti di alcune di queste disposizioni, a condizione però che queste mutazioni e questi emendamenti

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

non toccassero punto la quistione dei principii per me intangibili.

Io dunque, lo ripeto, non potrei ad ogni patto fare eco al voto che esprimeva l'onorevole Tecchio, perchè mi si allargasse la cerchia dei poteri e delle facoltà nelle quali io intendo di tenermi rigorosamente.

Qui mi sia permesso altresì di esternare un senso, lo dirò francamente, di meraviglia, quando ho udito l'onorevole Tecchio mettere innanzi una considerazione che lo moveva ad estendere la cerchia dei miei poteri, la quale per verità io dichiaro di non ben comprendere. Egli diceva: avvertite che qui, se il Parlamento entrasse nella via che il ministro ha indicato, cioè di accordare dei poteri limitati, e se per avventura quell'opera che uscisse dalle sue mani avesse ad incontrare la censura, la disapprovazione della pubblica opinione, allora evidentemente il Parlamento si farebbe compartecipe di quest'opera viziosa ed imperfetta. Io per verità non comprendo la portata di questo argomento, imperocchè parmi che laddove la Camera stimasse di accogliere il sistema che propone l'onorevole Tecchio conferendomi un mandato di fiducia senza limiti, da un canto il Parlamento sarebbe quasi esautorato, e dall'altro ritengo che non potrebbe punto sfuggire alla solidarietà, alla responsabilità di un'opera cattiva o sbagliata.

Che se poi l'onorevole Tecchio crede di sostenere che questi Codici, che stanno dinanzi alla Camera, fossero cosa od impreparata od immatura, od indigesta, e che forzassero, direi quasi, a votare l'ignoto, io qui non istarò a ripetere ciò che ampiamente il relatore della Commissione ieri ha esposto alla Camera, dimostrando come questo Codice, queste leggi sono il frutto di lunghi studi, di lunga ed elaborata preparazione. Ed invero, quanto al Codice civile, o signori, è inutile che io ripeta ciò di cui voi siete interamente persuasi.

Potrebbe per avventura sorgere alcun dubbio, e lo ha espresso l'onorevole Tecchio, intorno al Codice di procedura civile. Anch'io convengo che esso non è condotto peranco sino all'ultima perfezione; se non che è noto che anche questo Codice ha richiamato severi studi di una apposita Commissione scelta dal Senato.

Il deputato Tecchio non si è contentato di queste generali considerazioni intorno ai limiti ed alla misura delle facoltà da conferirsi al Ministero, ma egli ha voluto fare un'escursione critica anche sulle imperfezioni più apparenti di questo Codice.

Ed anche qui a dir vero non potrei nascondere un senso di sorpresa, imperocchè mi sarebbe paruto che la sede propria di queste osservazioni, di queste critiche sarebbe stata veramente la discussione generale.

Ma ove per avventura il deputato Tecchio insistesse sulla dimostrazione di queste mende, di questi vizi che egli crede di rimproverare al Codice civile, e principalmente rispetto alla parte del matrimonio, io trovo che con miglior frutto codeste osservazioni si potrebbero fare quando entreremo nella discussione dell'articolo secondo.

Ha parlato l'onorevole Tecchio del Codice penale, esprimendo la sua meraviglia del perchè questo Codice si vedesse eliminato dalla proposta ministeriale. Ma qui mi permetterò di far osservare alla Camera che sarebbe questa una discussione prematura, imperocchè avrà notato la Camera che il progetto della Commissione fa entrare il Codice penale nella serie di quelle leggi donde la proposta ministeriale ha creduto di eliminarlo; questo forma il soggetto di un progetto di legge separato; verrà dunque il momento in cui si potrà discutere la tesi dell'onorevole deputato Tecchio.

Ed anche riguardo al Codice di commercio l'onorevole Tecchio domandava il perchè avesse il ministro creduto di escluderlo dalla sua proposta.

Signori, io ci fui mosso dalla considerazione che veramente non ci fosse urgenza d'includerlo; imperocchè io considerava da una parte che le varie legislazioni d'Italia in proposito, modellate in genere sul tipo del Codice francese, non fanno avvertire quest'urgenza; e d'altra parte mi pareva che un Codice di commercio per sua intima natura ritenga alcun che di autonomo e di locale, comunque d'importanza secondaria, e forse non permanente. E per darne un esempio, nelle così dette leggi di eccezione, per gli affari di commercio del regno delle Due Sicilie, voi v'imbattete in una disposizione che ammette come atti di commercio gli ordini in derrate.

Or bene, questa è una maniera di contrattazione che agevola grandemente le operazioni commerciali. Questa maniera anomala di operazioni commerciali voi non la trovate negli altri Codici d'Italia, come non la trovate nel Codice sardo. Adunque io credo che richiederà grande studio il definire quali debbano essere i principii generali di una Codificazione riguardo agli interessi commerciali. Ed aggiungo che pel progresso economico dei nostri tempi, quando delle grandi questioni fanno desiderare delle riforme nella legislazione commerciale, per esempio, sulle materie delle società, dei fallimenti, delle assicurazioni, del cambio marittimo, io credo che non sia da affrettarsi molto a far comparire un Codice, il quale non rispondesse seriamente ed efficacemente alle esigenze del nuovo progresso economico.

Tali erano le considerazioni che mi mossero ad eliminare dal progetto di legge il Codice di commercio; per altro aveva già avvisato perchè a questa lacuna si provvedesse, ed alla quale io intesi di provvedere col trascogliere una Commissione, in cui feci entrare uomini i più distinti e periti delle materie commerciali, perchè dessero opera alla preparazione di questo Codice, in modo che potesse emergere un lavoro degno dell'Italia e dei nostri tempi.

Veggio nonpertanto su questo argomento che l'onorevole Mancini con un suo emendamento insiste perchè si affretti la pubblicazione del Codice di commercio, ed io riservo l'ulteriore disamina su questo argomento al punto in cui giungeremo alla discussione dell'articolo 2.

Ha accennato altresì l'onorevole deputato Tecchio ad

un'altra lacuna da lui ravvisata nella omissione delle facoltà per modificare il Codice di procedura penale.

Signori, io dirò quali considerazioni mi persuasero a non affrontare ancora questa riforma.

Desidero anch'io, e mi associo al suo voto, perchè si provvegga ad una riforma molto desiderata nel sistema di procedura penale. Egli accennava ad alcuni vizi, i quali non menerebbero per verità ad altre conseguenze se non a rendere più spiccante l'antitesi tra le due Cassazioni di Napoli e di Milano intorno alla giurisprudenza in fatto di nullità nelle materie penali. Ma io credo che vi sono ben altri vizi a rilevare nel sistema del procedimento penale, e, a cagion d'esempio, ove in queste indagini si volesse scendere, sarebbe propriamente desiderevole che si ristabilisse efficacemente il sistema delle Camere di consiglio, facendo cessare o scomparire dal Codice un sistema che certo non ha fatto la miglior prova, quello cioè di conferire poteri così esorbitanti al giudice istruttore.

Io non entrerei in una discussione più larga delle riforme da introdurre nel procedimento penale, ma alle osservazioni dell'onorevole Tecchio mi basterà di rispondere che la riforma del Codice di procedura penale ho creduto di non comprenderla nella serie delle altre facoltà richieste, appunto perchè non mi pareva fosse il momento opportuno di pensarvi per difetto di quegli studi lunghi e severi, senza i quali noi rischieremmo di fare una seconda edizione di un cattivo Codice.

Parmi con queste osservazioni di aver data congrua risposta alle obiezioni che moveva al nostro sistema l'onorevole deputato Tecchio. E qui chiuderò il mio dire riconfermando recisamente e nettamente la dichiarazione che altra volta ho fatta e che ora ripeto, cioè che io non potrei ad alcun patto accettare la responsabilità di facoltà sconfinata le quali potessero per avventura offendere le prerogative del Parlamento ed addossare a me una responsabilità, la quale mi peserebbe addosso come un onere incomportabile.

In conseguenza prego la Camera di respingere l'emendamento Tecchio.

**TECCHIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Lo noterò.

**TECCHIO.** Una sola dichiarazione per ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**TECCHIO.** Dacchè il ministro non vuol accettare il mio emendamento, ritenendo io come *invito beneficium non datur*, sono costretto a ritirarlo. *(Si ride)*

#### COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

**ANGIOLETTI**, ministro per la marineria. Domando la parola per una comunicazione.

Ho l'onore di annunziare alla Camera un decreto reale per il quale viene ritirata una proposta di legge che già fu presentata il 22 giugno 1864 dal mio predecessore, generale Cugia, relativa alla cessione a società privata del cantiere di San Bartolomeo alla Spezia.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro del ritiro di questo progetto di legge.

*(Si riprende la discussione.)*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini ha la parola.

**MANCINI.** Iscritto per parlare sull'articolo 1°, non oserò certamente di rientrare nella discussione generale, mi limiterò piuttosto a ragionare dei due emendamenti che sull'articolo stesso io propongo, sì che dalla Camera non possa essermi indirizzato il rimprovero, di contraddire per modo indiretto alla sua deliberazione di chiudere quella discussione. Tanto più volentieri non trasgredirò tali confini, inquantochè l'onorevole ministro guardasigilli testè dichiarava che più opportunamente potrà indagarsi, se ed in qual grado si riscontrino imperfezioni nei Codici e nelle leggi enunciate nell'articolo di questo disegno di legge, in occasione dell'esame del 2° articolo, quando dovrà la Camera deliberare intorno alla misura delle facoltà ulteriori necessarie a concedersi al Governo del Re, acciò possano dalle leggi e dai Codici medesimi venire eliminati quei più manifesti vizi, che li renderebbero meno accetti e meno appropriati alla generale utilità del paese, e ad un tempo meno coerenti al sistema ed ai principii direttivi di ciascuna delle materie per essi regolate.

Laonde io mi riserverò di sottoporre al vostro giudizio, o signori, alcune osservazioni di questa natura nello svolgimento dell'altro emendamento mio, che appunto riguarderà l'articolo 2.

D'altronde, per quanto concerne le particolari leggi enumerate nell'articolo 1°, avendo la Commissione domandato alla Camera che le sia riservato di presentarle nella seduta di domani il risultato definitivo di alcuni ultimi suoi studi per introdurre alcune modificazioni, anche una tale dichiarazione fatta a nome dell'intera Commissione, a cui io appartengo, mi impone il debito di non preoccuparne con la mia individuale opinione, la deliberazione collettiva.

I due emendamenti che da me si propongono, e che potranno ritenersi svolti colle considerazioni che impendo a sottomettere alla Camera, sono l'uno di semplice forma, e quasi direi di cautela; l'altro di sostanza, dappoichè ha lo scopo di aggiungere al testo dell'articolo 1°, tra i Codici da pubblicarsi e mettersi in vigore in tutta l'Italia, anche il *Codice di commercio*.

Con l'emendamento di forma e di cautela vi chieggo unicamente di aggiungere nel principio dell'articolo, dopo le parole *il Governo del Re è autorizzato di pubblicare* quella serie di Codici e di leggi che indi segue, questa frase: *salve le disposizioni dell'articolo seguente*. Con ciò da un lato si eviterà il dubbio se, dopo essersi votato nell'articolo 1° dovere il Governo pubblicare precisamente il testo di quel tal Codice che veggasi indicato nell'articolo stesso, possa da alcuno elevarsi una questione pregiudiziale, e sostenersi che un tal voto precedente della Camera sia di ostacolo a porre in deliberazione l'articolo 2° allo scopo di accordare autorità al Governo di apportare ulteriori modificazioni nel testo, di già approvato, dei medesimi Codici e leggi prima della loro pubblicazione.

D'altra parte sono sicuro di conciliare, mercè la mia

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

clausola esplicita di riserva, al medesimo articolo 1° non lieve numero di suffragi, i quali altrimenti potrebbero rimanere sospesi e dubitanti, veggendosi invitati ad approvare puramente e semplicemente quei testi legislativi nel preciso ed invariabile tenore in cui attualmente sono posti sotto gli occhi della Camera.

Non occorre dunque che io mi intrattenga di più su questo proposito, anzi protesto che mi basterebbero anche esplicite e formali dichiarazioni in proposito del ministro e della Commissione per non farmi insistere su questo primo emendamento, purchè, messo ai voti l'articolo 1° colla riserva da me proposta, sia sottinteso che non s'intenderà menomamente pregiudicata in tutta la sua ampiezza la discussione e quindi il voto dell'altro mio emendamento sull'articolo 2°.

Passo dunque a svolgere l'altra mia proposta, che riguarda una questione di merito e di altissima importanza.

La Camera ha testè udito...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancini aveva proposto di aggiungere, dopo il numero 9 dell'articolo 1°, l'emendamento seguente:

« 10° La legge per l'estensione del Codice di commercio sardo alle provincie nelle quali non è ancora in vigore con le modificazioni enunciate nell'allegato H. »

Dirò, che eguale proposta, ossia l'estensione del Codice di commercio sardo alle provincie, in cui non è ancora in vigore, era pur fatta dall'onorevole Boggio, in questo momento assente. Or bene, l'onorevole Mancini avrebbe così modificato il suo emendamento, proponendo collocarsi al numero 3.

L'emendamento sarebbe il seguente:

« 3° Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842 con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulle lettere di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio; soppressi gli articoli 5°, 8°, 683 e 685 dello stesso Codice, e coll'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi d'eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate. »

**MANCINI.** Riserbandomi di analizzare e dichiarare parte a parte il tenore di questo mio emendamento allorchè concluderò le mie osservazioni, vorrà la Camera permettere che io mi trattenga a dimostrare la necessità e l'urgenza dell'aggiunta che viene da me proposta, e poscia a combattere i contrari argomenti invocati nella relazione della Commissione.

La Camera ha udito nel discorso testè pronunciato dall'onorevole Tecchio come egli attingesse le maggiori obiezioni all'accoglimento della legge dai parziali limiti in cui dal Governo venne formolata, ed anche dai termini con cui dalla maggioranza della Commissione si presentò modificata, perciocchè appunto non s'intenda estendere l'unificazione della legislazione nazionale nè al *Codice penale*, nè al *Codice di commercio*.

Quanto al Codice penale, tutti hanno dovuto convenire, nel corso di questa discussione, fautori ed oppu-

gnatori della presente legge, che se può concepirsi la varietà delle leggi di diritto privato anche nel seno di una medesima nazione, è impossibile ammettere l'unità politica di una nazione senza l'unità del suo diritto pubblico, del quale è parte precipua la legge penale. Dal qual principio concordemente si è ormai concluso che, se v'ha unificazione in supremo grado urgente e necessaria, razionalmente e politicamente, quella si è del Codice penale.

La Camera ha presenti le speciali ragioni che or ora ne addusse l'onorevole Tecchio, ed io sono in debito d'astenermi dal ripeterle e parafrasarle, con pericolo di vostro fastidio, e di togliere alle medesime il vigore con cui vennero espresse.

Relativamente al Codice di commercio, tra le leggi di diritto privato, quelle nelle quali l'unificazione si appalesi più necessaria ed urgente, sono indubitatamente le leggi commerciali; esse per questo riguardo meriterebbero al certo la preferenza sulle leggi civili.

Ed invero il commercio è cosmopolita, e cresce in prosperità in ragione dell'ampiezza dei territori aperti alla sua libera azione; e quindi la legislazione che lo regola debbe necessariamente essere nazionale, e non provinciale e locale. La varietà delle leggi commerciali nel seno d'un solo e medesimo popolo genera inevitabilmente nell'ordine dei rapporti giuridici una serie di ostacoli artificiali e di molesti impacci a quella libertà del commercio nazionale, ed a quell'eguaglianza di condizione legale, cui hanno diritto tutte le classi e tutti gl'individui che esercitano la mercatura e l'industria presso ciascuna nazione, e che è impossibile realizzare senza assoggettarli a norme uniformi, a regole comuni. Con un sistema diverso si avranno, senza volerlo, in unico Stato le provincie più o meno favorite quanto ai sussidi ed alle garanzie che conferiscono all'incremento dei commerci.

Storicamente la Francia del secolo xvii, divisa in paesi di diritto scritto e di costumanze, conteneva numerose varietà di legislazioni civili, ed era già unificata nella legislazione commerciale, mercè le ordinanze, tra le quali la più famosa era l'ordinanza del 1681 regolatrice del commercio marittimo e di non poche materie affini.

Ed oggi ancora noi vediamo come la Germania, la quale, guardando con invida meraviglia l'Italia, non osa sperare il beneficio da noi conseguito dell'unità politica, ed è tuttora spartita, e chi sa se cesserà di esserlo, in numerosi Stati, mentre non ha sentito in egual grado la necessità d'unificare la sua legislazione civile, benchè con patriottica impazienza lo domandino i più dotti suoi giureconsulti, è stata tuttavia facilmente convinta e persuasa dell'impellente bisogno dell'urgenza massima di attuare senza indugio e compiutamente l'unificazione della sua legislazione commerciale; ed ha voluto che al pari di un commercio tedesco esistesse unica legislazione commerciale tedesca, invece di leggi locali e disformi che regolassero il commercio nei diversi Stati. Quindi un regolamento unico per le lettere



di cambio fu pubblicato fin dal 1848, dopo le discussioni dell'assemblea di Francfort, e posto in osservanza in tutti gli Stati della Confederazione Germanica, e poscia pubblicato anche, con alcune modificazioni, nel Lombardo-Veneto. Ed, in seguito a questo primo esperimento, un intero Codice di commercio tedesco venne compilato, ed ormai è in vigore in tutta l'Allemagna, essendo stato con una serie di leggi speciali degli anni 1861, 1862 e 1863 adottato successivamente in tutti gli Stati Germanici, compresa anche l'Austria e la Prussia.

Ora poichè era prevedibile che sarebbonsi sollevate somiglianti obiezioni, e non posso dissimulare che in verità sull'animo mio esse fanno una profonda impressione, ho creduto mio debito di prevenirle riparando al difetto del Governo e della Commissione, cioè completando, per quanto possa essere in me, l'opera dell'unificazione legislativa, e proponendo un separato disegno di legge (per le altre gravi questioni che esso implica) quanto all'unificazione del Codice penale, estendendolo alla Toscana, che è la sola provincia d'Italia dove ancora non sia in vigore; e relativamente al Codice di commercio proponendo nell'attuale progetto di legge l'emendamento aggiuntivo, che in questo momento ho l'onore di svolgere.

Lasciando da parte tutto ciò che riguarda il Codice penale, essendo riserbata una distinta discussione di questo argomento nella disamina dell'altro disegno di legge, vediamo se vi abbiano gravi e soddisfacenti ragioni per astenerci dall'adottare fin d'ora in tutta Italia un solo ed uniforme Codice di commercio.

Io temo, signori, fortemente che se mai potesse sorgere in un gran numero di membri di questa Camera il convincimento che non vi è necessità ed urgenza di unificare fin d'ora e senz'indugi il Codice di commercio, rimarrebbe a fare un breve passo per persuadersi altresì che siffatta urgenza e necessità nè anche esista per l'unificazione del Codice civile.

Si dirà: voi indugiate l'unificazione delle leggi commerciali, perchè bramate che prima d'imporsi all'Italia un Codice di commercio si facciano per migliorare e perfezionare questa parte della legislazione gli ulteriori accurati studi, i quali, come il signor ministro annunziava alla Camera, trovansi di già affidati ad una Commissione di giureconsulti.

Or bene, da tutte le parti della Camera parimente si riconobbe che anche il progetto del Codice civile potrebbe ricevere notevoli miglioramenti; e che specialmente il progetto del Codice di procedura civile, cui manca fin la scarsa garanzia di qualsiasi discussione nel seno di alcuna Giunta parlamentare o governativa, assolutamente ha bisogno di esser oggetto di ulteriori studi. Lo dichiarava il signor ministro, nè lo disconosceva lo stesso egregio relatore della Commissione nell'ampio e dotto discorso da lui pronunciato nella scorsa seduta.

Dunque, per ragionare a fil di logica, se voi credete che dal punto di vista dell'interesse nazionale e politico sia indispensabile ed urgente che venga unificata la le-

gislazione civile, e che anche le leggi di diritto privato divengano affine in Italia uniformi, è impossibile che si neghi la medesima urgenza e necessità, anzi con caratteri più scolpiti e luminosi, per l'unificazione della legislazione commerciale.

Chi crede di poter aspettare per la legislazione commerciale, sarà in verità non poco imbarazzato a dimostrare che non è possibile aspettare parimente per la legislazione civile sino alla prossima Sessione.

Non debbo però tacere alla Camera che queste osservazioni presentate a nome dell'ufficio che me ne diede espresso mandato, nel seno della Commissione furono ben lontane dall'incontrare in essa una decisa ripugnanza, come del pari è mio dovere d'aggiungere che interrogato il ministro, egli espose bensì i motivi pei quali non aveva creduto dover fin d'ora domandare l'unificazione del Codice di commercio, ma si affrettò a dichiarare che non ne faceva una positiva questione, e che ben volentieri abbandonerebbe all'esame della Commissione ed alla saviezza della Camera l'emettere quelle deliberazioni che dopo un maturo studio della proposta si reputassero più convenienti.

Dopo di che nel seno della Commissione, posta ai voti la questione, venne già una volta risolta deliberandosi appunto l'estensione del Codice di commercio Albertino del 1842 alle provincie d'Italia dove ancora non fosse in vigore, trovandosi di già esteso nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria; ed essendosi dato incarico a due egregi colleghi della Commissione medesima, l'onorevole Mari e l'onorevole Silvani, di esaminare se a tal provvedimento si opponessero pratiche e materiali difficoltà; sol perchè non si credè ancor pienamente dilucidata la controversia che era stata commessa allo studio di quei due nostri colleghi, la Commissione, stretta ed affrettata a presentare la sua relazione, prese il partito di riconoscere bensì nella relazione medesima la necessità, il bisogno e l'utilità anche dell'unificazione commerciale, specialmente rispetto ad alcune nobili provincie, come quelle della Lombardia e della Toscana; ma di astenersi dall'introdurre nel progetto di legge qualsiasi aggiunta, avvisando che il Ministero avrebbe da sè poteri sufficienti per supplire nella Lombardia con provvedimenti vigenti in altre provincie italiane, quella legislazione commerciale che verrebbe a mancare, come dimostrerò, mercè l'abolizione del regolamento di procedura civile austriaco, che oggi ancora ivi è in vigore.

La questione adunque, anche nel seno della Commissione, non è punto pregiudicata; ed io mi auguro che le osservazioni che verrò sottomettendo alla saviezza della Camera finiranno per persuaderla ad accettare la mia proposta.

Nella relazione, è ben vero, si accennano due motivi pei quali è sembrato potersi frapporre ancora indugio all'unificazione della legislazione commerciale. Esaminiamoli.

Il primo di questi motivi si è che, tra le legislazioni commerciali coesistenti nelle diverse provincie italiane,

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

in verità *non si scorgono troppo pungenti difformità*, imperocchè la Lombardia ha il Codice di commercio francese, con modificazioni per altro notabili e profonde introdotte dalla legislazione austriaca; la Toscana ha anch'essa il Codice di commercio francese con alcune meno importanti modificazioni; il Codice commerciale delle Due Sicilie è del pari l'identico Codice francese con alcuni ben rari cangiamenti; e lo stesso Codice di commercio in vigore in queste antiche provincie, e che già fu esteso alle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, sostanzialmente non è che il Codice francese modificato forse in una sesta parte de' suoi articoli; ma la maggior parte di queste modificazioni erano già state anteriormente apportate dalla Francia medesima nel suo proprio Codice di commercio, specialmente rimutandone il terzo libro riguardante i fallimenti, libro riconosciuto più di tutti difettivo e bisognevole de' miglioramenti i quali vi furono introdotti con la legge sui fallimenti dell'8 giugno 1838, quasi letteralmente trasfusa nel Codice di commercio Albertino.

Tale adunque è realmente la condizione in cui si trovano le diverse provincie italiane. Ma esaminiamo se sia vero che per quanto, direi così, si mostri uniforme il fondo di questo quadro de' Codici di commercio italiani, ed il Codice di commercio francese rappresenti la sostanza delle quattro legislazioni commerciali vigenti nelle diverse provincie d'Italia, non corrano tuttavolta tra esse parecchie differenze e difformità non solo pungenti, ma feconde di incalcolabili danni agli interessi ed al progresso economico delle provincie medesime.

Siano anche non copiose queste difformità; ma se sono gravi e profonde, se discopronsi esiziale sorgente d'intollerabili danni e disordini, immediatamente ricompare l'obbiezione generale e comune con cui si oppugna l'approvazione del presente progetto di legge in ogni sua parte. Se credete (si dirà) che potete sopportare inconvenienti anche gravi per un certo tempo nascenti dalla varietà de' Codici di commercio, per poterne far precedere una discussione più matura e diligente; allora non vi affrettate improvvidi con questa legge ad esautorare il Parlamento, con impedirgli l'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni nella discussione de' Codici; sostate ed aspettate parimente ben anche per gli altri Codici, o confessate non esservi ragione perchè soltanto degli altri con urgenza voi sollecitate con forme affatto eccezionali e straordinarie l'approvazione.

Signori, rammenterò solamente le principali di queste difformità, e basterà che io le accenni, perchè la Camera ne misuri la gravità.

Intorno alle società commerciali il Codice vigente in Napoli ed in Sicilia contiene una disposizione, che non si trova nei Codici delle altre parti d'Italia; ivi non è permessa la costituzione delle società anonime, e la stipulazione del relativo atto pubblico, sul quale debbe intervenire l'approvazione del Governo, se non consti

prima autenticamente dell'esistenza e del versamento di un quarto del capitale sociale (articolo 53). Condizione improvvida, se una ne fu mai, dappoichè per tal guisa la legge non tiene conto delle diverse specie di società, le quali secondo le intraprese e gli oggetti che si propongono, hanno bisogno di cominciare le loro operazioni con molto o con poco capitale. È noto specialmente che le società di assicurazioni possono e sogliono iniziare il loro movimento con l'effettivo versamento di un capitale piccolissimo; e conseguentemente in simili casi obbligare le società ad un versamento anticipato nientemeno che di un quarto del capitale, è lo stesso che creare artificialmente un ostacolo inutile e sovente insuperabile alla costituzione e moltiplicazione delle società anonime.

Il Ministero d'agricoltura e commercio si trova tuttoggiorno impacciato nelle pastoie di questa disposizione dappoichè mentre si può costituire una società anonima senza cosiffatta difficoltà nelle antiche provincie, ed in quelle altre alle quali trovasi esteso il Codice di commercio Albertino, e senza richiedere che consti del versamento sommamente difficile di un quarto del valore delle azioni; invece per Napoli e Sicilia ciò torna impossibile, il che per me equivale ad una meccanica resistenza allo svolgimento del principio d'associazione in una metà del regno, e propriamente in quella metà, dove per avventura più copiosi tesori depositi dalla mano benefica della natura giacciono ancora abbandonati ed inerti, aspettando di essere fecondati col potente mezzo dell'associazione, e dove la legge artificialmente frapponne un assurdo divieto tra questo bisogno del paese ed i mezzi d'appagarlo.

Io non voglio qui discutere se convenga che le società nonime vengano assoggettate a certe condizioni e garanzie di serietà nel pubblico interesse: non è il momento opportuno per intraprendere questa discussione. Ma sono in diritto di dire: accettate il sistema napoletano, o quello del resto d'Italia; ma evidentemente questo sistema deve essere uno ed uniforme per tutte le società anonime italiane, altrimenti vi saranno le privilegiate e le oppresse, e si riuscirà praticamente alla conseguenza che una metà del regno rimarrà necessariamente spogliata del beneficio delle società anonime, non potendo sorgervene che un ristrettissimo numero, e ciò per un imprudente e disastroso impedimento scritto in uno dei Codici in Italia vigenti e non già negli altri.

Additerò ora relativamente alle lettere di cambio, alcune variazioni non meno enormi.

Prima di tutto il regolamento sulle lettere di cambio, che è in vigore in Lombardia, già ne fece scomparire il titolo di Codice di commercio francese sulle lettere di cambio. Cosa si farà dunque? Si lasceranno in Lombardia le cose come stanno? Il regolamento cambiario alemanno, egli è vero, è stato studiato sugli ultimi progressi della scienza e dell'esperienza, e specialmente ha attinto utili insegnamenti dalla legislazione inglese. Era tempo che il legislatore moderno comprendesse

che la lettera di cambio anzi che essere soltanto, come era considerata in altri tempi, un contratto pel trasporto materiale del danaro da piazza a piazza, rappresenta anzi tutto un istrumento di credito e quindi, sotto questo punto di vista, deve essere prosciolta da molti vincoli e da tutte quelle solennità e forme inutili che, sotto il primo punto di vista, trovansi ancora richieste dal Codice francese.

Ma io domando: può egli seriamente mettersi in questione se razionalmente e politicamente dobbiamo permettere, fosse anche solo per tre o quattro anni, che la sola Lombardia, ieri soggetta alla dominazione austriaca, conservi la lettera di cambio austriaca, quasi quotidiana minaccia e ricordo dell'odioso giogo che appena ha scosso; ed anche dal punto di vista commerciale ed economico potremo permettere che in Milano la lettera di cambio per le sue forme, condizioni ed effetti sia identicamente quella che si emette a Vienna, acciò questo titolo abbia le maggiori facilità di circolazione e di cambio nel resto della monarchia austriaca, e che diversa abbia ad essere per le condizioni e per gli effetti giuridici nel seno di un solo e medesimo Stato la lettera di cambio a Milano, a Firenze, a Torino, a Napoli?

Se non avvertite la necessità urgentissima di questa unificazione; io vi sfido a provare la necessità dell'unificazione delle altre parti della legislazione, e specialmente della codificazione civile. Nè soltanto la capacità di trarre, accettare e sottoscrivere lettere di cambio è diversa nelle varie provincie italiane, in dipendenza soprattutto di questo regolamento cambiario alemanno; ma importa altresì considerare come nella sola Toscana esista, rispetto alla virtù esecutoria delle lettere di cambio, un sistema che autorizza fra 24 ore l'arresto preventivo del debitore in forza di una lettera di cambio, mediante il deposito dell'ammontare del suo valore; il qual violento procedimento, non immune da pericoli di errore o di abuso, non pochi dotti giureconsulti toscani reputano utile e commendevole, ma che ripugna certamente al principio del rispetto alla libertà personale, onde scaturisce la regola, che per l'esecuzione dell'arresto della persona si richiede una condanna passata in cosa giudicata, e che d'altronde non esiste in verun'altra provincia della penisola, nè potrebbe esservi accettato.

Per tal guisa adunque nella nostra nuova capitale provvisoria qualunque commerciante ivi si trovi potrà essere arrestato preventivamente senza giudizio in virtù di un decreto preventivo, per debito nascente da lettera di cambio, quand'anche egli abbia gravi eccezioni a far valere in propria difesa; mentre nelle medesime condizioni nessun negoziante si troverà mai fuori di Firenze e della Toscana, nè in Piemonte, nè in Lombardia, nè in Napoli, nè in Sicilia.

Ora io domando se queste non siano difformità gravissime. E qui passiamo ai fallimenti. Prima di tutto faccio osservare che la legge sui fallimenti del 1838, la quale diede luogo in Francia ad una memorabile discus-

sione, in cui fu relatore presso quella Camera dei deputati il dotto Renouard, ha cangiato in modo l'antico libro terzo del Codice di commercio francese, che dopo quella legge non è più riconoscibile.

Ora questa legge che fu profondamente studiata ed ordinata a meglio guarentire e cautelare la buona fede delle transazioni commerciali per rendere assai rari, se non impossibili, i fallimenti artificiosi e tramati nell'ombra per defraudare innocenti creditori e corrispondenti, questa legge, come io diceva, trovasi introdotta completamente nel solo Codice di commercio Albertino per la sola ragione che questo fu compilato in epoca posteriore; ma questa legge non esisteva nel vecchio Codice di commercio francese, onde la Toscana, Napoli, Sicilia ed altre parti d'Italia conservano ancora la prima e ripudiata edizione del Codice francese in uno dei suoi libri più importanti. Come faremo adunque? Condanneremo il nostro legislatore a dire con la Medea del poeta:

. . . . . Video meliora, proboque;  
Deteriora sequor?

Nessuno dubita che il sistema di legislazione sui fallimenti della legge francese del 1838 è un sistema corretto e migliorato che ha fatto sparire da quel Codice vizi assai gravi; e nondimeno, benchè siamò nel momento di unificare la legislazione fin dove se ne scorga l'urgenza ed il bisogno, benchè ci sentiamo così sospinti e dominati dal sentimento di questa necessità, che siamo disposti a sacrificare le più preziose ed importanti prerogative parlamentari, lasceremo tuttavia sussistere le cose come stanno, e permettiamo che la lebbra di un cattivo commercio continui a diffondersi ed a contaminare il commercio onesto e leale in tutte le provincie d'Italia, eccettuate le antiche e quelle altre alle quali fu già esteso il beneficio del Codice Albertino?

Aggiungerò sulla stessa materia un'altra osservazione che la Camera troverà gravissima. Un medesimo Codice penale è stato da noi finora esteso all'intera Italia, tranne la Toscana.

Or bene, signori, il Codice penale in materia di fallimento è oggi ineseguibile in tutta Italia, meno che in quelle provincie dove è stato pubblicato il Codice di commercio Albertino. Nè può farsi altrimenti che il titolo che riguarda la bancarotta, nel Codice penale, sia lettera morta in questi paesi. A me pare che basti questa sola avvertenza per dimostrare l'impossibilità che sussista più a lungo un *referens sine relato*, che rimanga cioè il Codice penale che stabilisce la sanzione della pena, senza l'altro Codice di commercio in cui si determina quali siano le azioni proibite ed elevate a reato.

In fatto, o signori, nel Codice penale si leggono gli articoli 383 e 384, così concepiti: « Coloro che giusta le leggi di commercio sono dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, saranno puniti collo stesso genere di pena inflitta ai rei di bancarotta fraudolenta.

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

« Nulla è innovato alle particolari *disposizioni del Codice di commercio* che sono mantenute nel titolo *Delle bancherotte*. »

Giova rammentare che una delle innovazioni più importanti apportate al Codice francese mercè la legge sui fallimenti fu precisamente quella d'introdurre nel titolo *Dei fallimenti e delle bancherotte* un capitolo *Dei crimini e delitti commessi nei fallimenti da altri che dai falliti*.

L'esperienza dimostra che i fallimenti premeditati in frode dei creditori sono impossibili senza la connivenza o cooperazione di estranei, i quali ne traggono vituperoso profitto colla rovina di una massa di famiglie innocenti, vera spogliazione e furto, i quali per essere preparati ed eseguiti scientemente, appaiono molto più scellerati e criminosi che non certi piccoli furti commessi sotto l'acuto stimolo della povertà da infelici, che pur nondimeno talvolta non si ha ritegno d'inviare a sanguinoso supplizio !!

Con queste disposizioni trasfuse nel Codice di commercio sardo, sono puniti con le stesse pene della bancarotta fraudolenta i ricettatori ed occultatori di beni del fallito, coloro che fraudolentemente proponessero nel fallimento crediti supposti; son punite le malversazioni dei sindaci di fallimenti; le particolari stipulazioni che faccia talun creditore sia per promettere il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, sia per stipulare in proprio favore alcun eccezionale profitto in pregiudizio della massa. Senza queste disposizioni manca un freno salutare ad abusi biasimevoli, ed una immensa lacuna rimane nel Codice penale.

Ora queste disposizioni, laddove il Codice di commercio Albertino si estenda a tutto il resto d'Italia, diventeranno una realtà ed una legge imperante in tutto il regno, e costituiranno una benefica tutela per la moralità del commercio, mentre nelle condizioni attuali ciò è impossibile, ed abbiamo un articolo del Codice penale che non ha significato, che non punisce alcuno, che anzi, coll'impunità, incoraggia al delitto e lo moltiplica.

Dirò di più: io credo che se lo stato attuale di cose continuasse, anche in queste provincie, dove è in vigore il Codice di commercio Albertino, diverrebbe facilissimo eludere le sanzioni del Codice stesso, imperocchè, siccome la legge penale è di sua natura territoriale, e non può colpire se non i reati che si commettono nel territorio ov'essa impera, potrebbero gli audaci cooperatori ai fallimenti dolosi recarsi a consumare i loro atti fraudolenti in quelle provincie, in quei territori ove gli articoli innanzi citati del Codice penale rimangono lettera morta, perchè non vi sono in vigore i corrispondenti articoli del Codice di commercio Albertino; ed in tal caso i precetti e divieti di questi ultimi colà potrebbero essere impunemente trasgrediti.

Nella stessa materia dei fallimenti occorre ancora di segnalare altra grave difformità ed incoerenza.

Nell'antica lezione del Codice di commercio francese

il libro dei fallimenti conteneva un titolo: *Della cessione dei beni del fallito*; ma fu soppresso con la legge sui fallimenti del 1838, alla quale parve strano che il fallito potesse sottrarsi a tutte le conseguenze del fallimento mercè una semplice dichiarazione che egli faceva cessione volontaria de' suoi beni ai creditori; si reputò che il pietoso beneficio della cessione dei beni, con cui soccorrevasi al debitore sventurato di buona fede, fosse proprio unicamente del debitore civile, ma non potesse fruirne il debitore commerciale, la cui cessione di beni avvenisse appunto con la procedura di fallimento.

Conseguentemente il titolo *Della cessione dei beni* non fu ammesso nel Codice di commercio Albertino, ma esiste nei Codici delle altre provincie italiane.

Ora osservate, o signori, ciò che saremmo disposti a fare. Mentre vedesi cancellata la cessione dei beni nel progetto del nuovo Codice civile per i debitori civili, il che veramente a mio avviso può dar luogo a ragionevole censura con una contraddizione singolarissima allorchè dichiariamo di non voler ammettere al beneficio della cessione dei beni volontaria il debitore civile, lasceremo intanto sussistere nel Codice di commercio napoletano, e nell'antico Codice francese che è in vigore in Toscana ed in Lombardia, la cessione volontaria dei beni del debitore commerciale.

Non tralascero una rapida osservazione intorno ad altro gravissimo argomento che è l'arresto personale.

La Camera rammenta di aver recentemente votato non già un'intera legge sull'arresto personale, ma pochi articoli che ora costituiscono la legge del 3 marzo 1864 destinati ad aver vigore, come ivi si dice, fino a che non sarà provveduto con legge uniforme per tutto il regno intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale. Ora noi unificheremo i provvedimenti intorno all'arresto personale in materia civile col nuovo Codice civile; ma sarà mai tollerabile che essi continuino a rimanere vari e difformi soltanto nelle materie commerciali?

Gravissimi inconvenienti e dubbi inevitabilmente ne deriverebbero. Ne addurrò qualche esempio.

Nel Codice di commercio napoletano contengono tra le altre queste disposizioni, desunte dall'antico Codice francese: che cioè l'arresto personale nelle materie commerciali ha luogo per qualsivoglia menoma somma di debito, a differenza dalle materie civili: e che anche i settuagenari debitori in materia di commercio non godranno del beneficio loro concesso nel Codice civile, il cui nuovo progetto vieta tenersi arrestato per debiti ogni persona giunta all'età di anni 65. Invece nel Codice di commercio Albertino, anche nelle materie commerciali l'arresto personale non può pronunciarsi per debiti inferiori a lire 300, e sono dichiarate applicabili le disposizioni del Codice civile circa le persone escluse dall'arresto.

Ed ecco come in argomento così essenziale, e così poco graduabile, come è la libertà personale dell'uomo, noi lasceremo sussistere tuttora nelle varie provincie italiane una varietà impossibile a scusarsi, mentre ci

sentiamo obbligati ad unificare la legislazione in materie meno importanti.

Mi sia ora permesso richiamare per brevi istanti la vostra attenzione sulle condizioni speciali della Lombardia.

La Lombardia ha l'antico Codice di commercio francese; ma questo Codice non è in vigore se non in quanto non si trovi abrogato dalla sopravvenuta legislazione austriaca. Or, siccome il regolamento del processo civile austriaco contiene ampie norme pei giudizi di concorso, si è ritenuto in Lombardia che sia rimasto abrogato il Libro III del Codice di commercio francese sui fallimenti, e che quindi la procedura di fallimento dovesse essere la stessa procedura di concorso propria dei giudizi civili, con tutte le complicazioni, gl'indugi e le difficoltà ad essa inerenti.

Per verità i giureconsulti lombardi hanno sempre concordemente deplorati i mali ed abusi, cui si prestava la procedura del concorso. Oggi andremo ad abolire questa mostruosa procedura con l'abolizione del regolamento del processo civile austriaco; ma per regolare la materia dei fallimenti dopo tale abolizione che mai resterà in Lombardia? Non si avrà più il processo di fallimento civile che era la procedura del concorso; non si avrà il relativo libro del Codice di commercio francese, perchè ivi già abrogato; e se potesse farsi risorgere, sarebbe forse questo per la Lombardia un accettabile beneficio? Lascieremo dunque provincie così importanti dello Stato senza mezzi di provvedere ad un argomento di così vitale necessità?

La maggioranza della vostra Commissione ha sentito il bisogno di provvedervi, ma si è contentata di avvertire nella sua relazione che, entrando ciò nella sfera dei provvedimenti necessari a coordinare le nuove leggi e Codici con altre parti della legislazione, tal cura dovesse intendersi affidata al Governo.

Ma innanzi tutto la Commissione nell'articolo 2° di questa legge propone soltanto di conferirsi al Governo il potere di coordinare, introducendo modificazioni nei Codici e nelle leggi enumerate nell'articolo 1°, dove punto non si parlerebbe del Codice di commercio, se non venisse accolto il mio emendamento; non è vero adunque che il Governo abbia a tal uopo le necessarie facoltà.

D'altronde in ogni caso dubiterei grandemente se col semplice silenzio e non parlandone punto possa intendersi tacitamente conferita al Governo la facoltà di formare e decretare egli stesso un nuovo intero libro del Codice di commercio per imporlo alla Lombardia.

E poi donde lo sceglierà? Se non vi fosse che un solo Codice di commercio in Italia, comprenderei le pratiche conseguenze del concetto della maggioranza della Commissione; ma sceglierà il Governo il sistema napoletano, il sistema francese qual è vigente in Toscana, o quello del Codice Albertino riformato secondo la legge francese del 1838?

Inoltre dovrà necessariamente fare una scelta fra le leggi vigenti in altre provincie, o potrà fondere insieme

le loro diverse disposizioni? E si arbitrerà il Governo senza espressa autorizzazione, a comporre l'intero libro di un Codice?

Qui evidentemente non si tratta più di un semplice coordinamento, ma di regolare a proprio libito uno degli argomenti più importanti della legislazione commerciale per la Lombardia. Sembra evidente che il sistema più semplice e logico sarebbe quello di estendere alla Lombardia quel Codice già migliorato che ha già fatto buona prova di sé in parecchie altre provincie d'Italia.

E poichè parlo della buona prova fatta dal Codice di commercio Albertino, io prego la Camera di por mente che, a differenza dei progetti di Codici nuovi, i quali l'esperienza soltanto attesterà se rispondano ai voti ed alle speranze nostre ed ai bisogni della nazione, quanto al Codice di commercio imperante in queste antiche provincie, già per noi è di conforto il fatto della sperimentata sua applicazione alle altre provincie dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche; e quindi possiamo interrogare i giureconsulti e la pubblica opinione di codeste provincie per conoscere se la sua introduzione abbia prodotto danni ed inconvenienti in quei paesi.

In Parma e in Modena preesisteva una legge commerciale abbastanza corretta e soddisfacente; tuttavia essendomi rivolto a uomini competenti e a magistrati di quelle provincie, tutti concordemente mi dichiararono che non solo non erasi avvertito alcun danno od inconveniente, ma erasi sperimentato un notevole miglioramento e progresso, quanto ai vantaggi che ritraeva il commercio dal Codice novellamente ivi posto in osservanza.

Dunque noi possiamo trarre ammaestramento da questa recente esperienza, e dotare l'Italia fin da ora di unico Codice di commercio senza proporre l'incerto e l'ignoto, senza avventurarci in tentativi di problematico successo.

D'altronde io sarei disposto finanche a dichiararmi indifferente nella scelta di uno qualunque dei Codici commerciali d'Italia, purchè vi fosse, come un solo commercio italiano, una sola ed uniforme legislazione commerciale italiana.

Ma se prescioglio il Codice di commercio di queste antiche provincie, ora già esteso a molte altre parti della penisola, ciò deriva da che esso è fra gli altri il più recente di data, ed è il solo che ha già potuto ricevere tutti quegli importanti miglioramenti che furono riconosciuti necessari ad introdursi nello stesso Codice francese che è servito di modello e di testo in tutta l'Italia.

Parmi, o signori, che sia questo un titolo ben legittimo ed importante in favore del Codice di commercio Albertino del 1842, acciò sia preferito nella nostra scelta ed accettazione.

La maggioranza della Commissione ha aggiunta una seconda ragione per cui astenevasi di considerare urgente la unificazione del Codice di commercio. La legislazione commerciale, essa disse, è ancora suscettiva

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

di nuovi importanti studi e di troppo gravi modificazioni per essere innalzata a livello degli ultimi progressi del commercio e delle odierne condizioni economiche della società; e siccome trovansi iniziati alcuni parziali studi nel Parlamento sugli argomenti delle società e dei magazzini e pegni commerciali; e dal suo canto il Ministero creò di recente una Commissione incaricata di attendere allo studio ed alla preparazione del progetto di un nuovo Codice di commercio italiano, promettendo di presentarlo, allorchè il lavoro sia compiuto, all'esame del Parlamento; ha creduto la maggioranza della Commissione che una somigliante proposta potesse bastare a far ritardare in questa parte l'unificazione legislativa.

Ma, signori, io credo che se questi argomenti saranno tenuti per buoni ed efficaci, saranno tutti egualmente applicabili anche ad altre parti della legislazione, non esclusi il Codice civile ed il Codice di procedura civile.

Ed invero io ho udito bensì in questa Camera discorrere da alcuni oratori con osservazioni critiche del nuovo progetto del Codice civile ed anche un poco del Codice di procedura civile; ma siamo concesso di esprimere liberamente l'opinione, che coloro i quali espressero i loro appunti su questi progetti di Codici, non si sono collocati da un punto di vista abbastanza elevato, come quello in cui vorrebbe collocarsi la maggioranza della Commissione nel giudicare del Codice di commercio Albertino.

Invero potrebbe domandarsi: il nuovo Codice civile contiene veramente così importanti e radicali novità, che siasi inteso non già di attuare il modesto e pur commendevole disegno di semplicemente fondere insieme il meglio dei Codici civili preesistenti in Italia, ricorrendo nella loro discordanza al Codice Napoleone come al comune archetipo, ed introducendovi alcune poche e circospette modificazioni; ma di costruire veramente un nuovo Codice civile degli Italiani, il quale esprima ed appaghi i bisogni di questo popolo risorto alla libertà, alla dignità, all'operosa vita dell'industria e del lavoro, e sia all'altezza delle condizioni odierne della civiltà e della società; se esso sia propriamente quel Codice perfezionato che ho udito sospirare da alcuni banchi della Camera, preconizzare da altri?

Lungi da me il proposito di farmi censore del progetto del nuovo Codice civile, io lo voterò con piacere come meglio dichiarerò allorchè svolgerò il mio emendamento sull'articolo secondo della legge, perchè è troppo vivo in me il desiderio di procacciare il beneficio dell'unificazione legislativa all'Italia, e lo voterei quando anche contenesse maggiori imperfezioni di quelle che esso contiene.

Ma giudicandolo coll'altro criterio testè enunciato, potrebbe forse con sicura coscienza non essere suscettivo di ulteriori, immensi e radicali miglioramenti il nuovo Codice civile, e che esso, per quanto riguarda i rapporti di famiglia, la condizione e l'estimazione dei beni, le successioni, i contratti, le ipoteche, corrisponda

ormai largamente ai desiderati delle scienze giuridiche ed economiche, e nulla per lungo tempo lasci a desiderare?

Risponda per me lo stesso onorevole ministro guardasigilli, il quale nella esposizione di motivi premessa al suo progetto di legge schiettamente dichiarò che nuovi, profondi e gravi studi potranno e dovranno ancora istituirsi coi sussidi dell'esperienza dell'applicazione di questo Codice; ma che la speranza ed il desiderio di queste ulteriori innovazioni e miglioramenti non sono ragione sufficiente per ritardare indefinitamente l'adozione di un Codice unico per la nazione intera.

Non mi allontanerò dal mio argomento, enunciandovi alcuna tra le tante lacune, che pur lascia il nuovo progetto di Codice civile, dimostrandosi ben poco intelligente delle idee e dei bisogni della famiglia e della società moderna.

Quanto ai rapporti giuridici della famiglia, mentre abolite, ed io credo con ragione, l'antica patria potestà, e la convertite in amorevole ufficio di protezione, avete poi lasciato i figli senza garanzia in ciò che più tocca ai loro morali interessi ed all'avvenire di tutta la loro vita. Lo stesso Codice austriaco contiene alcune di tali garanzie che invano cerchereste nel nuovo Codice italiano.

Una delle più solenni ed agitate quistioni oggidì è quella dell'istruzione obbligatoria; essa ha fornito argomento a gravi discussioni: ma se un padre di famiglia volesse assolutamente educare nell'ignoranza il proprio figlio, se, mancando al primo dei suoi doveri, lo priva del massimo dei benefici, e prepara la miseria e l'infelicità di tutta la sua carriera mortale; dovrà una legge di vigilanza e di progresso rimanere disarmata contro così colpevole omissione ed obbligo dell'ufficio paterno? Perchè non scrivere nel Codice qualche sanzione, fosse anche la perdita dell'usufrutto dei beni del figlio, nella stessa guisa che quando con durezza si abusi della patria potestà?

Parimente possiamo leggere nel Codice civile austriaco, che il figlio giunto alla pubertà ha diritto di chiamare il padre in giudizio, per ottenere di non essere coartato nella scelta di uno stato o di una professione poco in armonia colla sua vocazione e capacità.

Non son lontani i tempi in cui un padre di famiglia sovente costringeva un figlio ad abbracciare lo stato ecclesiastico, una figliuola a prendere il velo ed a seppellirsi in un chiostro.

L'opinione pubblica e la civiltà crescente hanno reso meno frequenti, ma non impossibili questi e simili casi di coazione nel seno delle famiglie; ma le leggi si scrivono per prevedere e reprimere il male: e se di tal fatta inconvenienti avvenissero, dove sono i rimedi e le sanzioni nel nuovo Codice?

Quanto ai beni ed alle proprietà, corsero già lunghi anni da che l'illustre e compianto Pellegrino Rossi pronunciò giusta e severa censura del Codice francese, perchè non avesse attribuito alla proprietà mobiliare ed industriale quel largo posto e quella superiore importanza che meritava di avere nelle trasformate con-

dizioni economiche della società moderna, e perchè tuttavia riguardasse la proprietà immobiliare, fosse anche un piccolo campicello, con occhio di special protezione e favore, e la circondasse quasi di privilegi, come il *fundus* dell'antico diritto romano, e perchè inconsciamente ed in contraddizione col principio dell'eguaglianza civile ritraesse in questa materia dalla legislazione dell'aristocratica Inghilterra, la quale per uno scopo puramente politico accorda prevalenti prerogative alla proprietà territoriale.

Il nuovo Codice italiano ben sovente ricade nel me desimo vizio.

Da lunghi anni non vi ha scrittore di diritto che non censuri nel Codice francese la lacuna che vi è intorno alla materia importantissima delle *assicurazioni sulla vita*, dagli *incendi*, dalla *grandine*, e in generale delle assicurazioni terrestri, cui mal convengono le norme concernenti le assicurazioni marittime. Il nuovo Codice italiano mostra fino d'ignorare questo voto e questo desiderio.

Che più? In un paese eminentemente agricolo come l'Italia, abbiamo trascurato di garantire chi consente a fornire capitali per impiegarsi nei miglioramenti dell'agricoltura, negando al capitalista un privilegio che il Codice accorda a chi migliori col suo capitale l'altrui cosa mobile! Un simile privilegio pei capitali che s'impiegano sulle terre non manca in Inghilterra, e se ne ottennero grandi vantaggi.

Se dovessi intraprendere la critica del nuovo Codice civile, mi sarebbe facile dimostrarvi come esso tengasi ancora quasi sempre informato agli stessi vecchi principii, ormai non più in rapporto con le idee ed i bisogni della vita moderna.

Ma come potremmo pretendere di aver preparato un Codice civile veramente a livello dei tempi nostri, se non vi è pur sospettato l'immenso mutamento introdotto nelle sociali usanze dalla celerità delle comunicazioni? Se non vi è un solo articolo intorno al valore ed alle garanzie della prova dei contratti per mezzo del telegrafo, mentre non vi ha uomo di affari che non faccia uso quotidiano di questo stupendo trovato della civiltà, onorato ormai largamente nelle abitudini e nei costumi della nuova società?

Chi dunque si accorderà che il Codice civile italiano siasi fatto nel 1865?

Io non mi permetterò di andar oltre in questa disamina, perchè non ne è questa l'opportunità ed il tempo. Voglio soltanto concludere, che se dovesse con questo criterio giudicarsi del Codice civile, dovremmo dire egualmente che pel Codice di commercio. Aspettiamo, o signori, il frutto di ulteriori studi ed il compimento dei promessi lavori necessari a mettere questo Codice veramente all'altezza dei progressi e dei bisogni odierni della società, ed allora daremo sicuri il voto ad un solo Codice civile comune a tutti gli Italiani. E fu questo veramente il ragionamento dell'onorevole Romano e di altri oppugnatori del novello Codice civile. Ma non vorrà al certo la maggioranza

della Commissione accettare codeste conclusioni; ed io per mio conto le respingo. Io accetto il Codice civile con tutte le sue imperfezioni non solo come un grande beneficio politico, ma benanche come un incontrastabile miglioramento dello stato in cui si trovano le locali legislazioni nei vari paesi d'Italia; e ciò mi basta; non voglio sacrificare o ritardare l'immediato conseguimento del bene per un'incerta e forse lontana speranza del meglio. Acconsento all'unificazione della legislazione civile italiana, tuttochè confidi ed attenda che più arditì criteri nuovi e più fortunati studi dal senno italiano vengano istituiti, per introdurre in questo Codice innovazioni e miglioramenti profondamente meditati, i quali veramente ne facciano un monumento degno dell'Italia.

Ma in tal caso, o signori, non vi è ragione di adottare un criterio diverso e tanto più rigoroso a pretesto d'indugiare l'unificazione della legislazione commerciale. Certamente uno dei Codici di commercio italiani, quello, di cui ho innanzi parlato, mentre in massima parte è agli altri conforme, in alcuni di maggiore importanza trovasi già grandemente migliorato, ed è quindi in merito superiore a tutti gli altri. Adottiamolo adunque: ciò basterà a provvedere ai bisogni del commercio italiano, senza punto rinunziare alla brama ed alla speranza di averne in seguito uno di gran lunga più perfetto.

È vero che furono posti in istudio nella Camera un progetto speciale di legge sui *magazzini ed i pegni commerciali*, ed un altro sulle *società di commercio*. Ma la Camera senza alcun dubbio dovrà sciogliersi senza aver potuto discutere queste leggi, le quali richieggono lunghe ed ardue discussioni, come tutte quelle che propongono d'introdurre troppo radicali novità nelle istruzioni. Nè per fermo l'unificazione della legislazione civile come della commerciale impedirà che il Parlamento con operosa assiduità discuta quei disegni speciali di legge che tendano a vantaggiarle di un continuo e progressivo perfezionamento.

Lo ripeto ancora una volta: il legittimo desiderio di nuovi studi dell'esame di ardue questioni suscitate dai grandi mutamenti e da' nuovi bisogni sociali, come non sono ostacoli ad accettare l'unificazione del Codice civile, non possono esserlo per quella del Codice di commercio. È necessità adoperare le stesse norme, lo stesso criterio. Persuadetevi, non solo è altrettanto ma ben più imperiosa ed urgente la necessità che questa unificazione si compia senza indefinite dilazioni anche ne' Codici commerciali.

Tali, signori, sono le ragioni dell'emendamento che io ho l'onore di proporre alla Camera, il quale è concepito ne' seguenti termini, che partitamente passo ad analizzare e spiegare:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, salve le disposizioni dell'articolo seguente:

« Numero 3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge 13 aprile 1853 sulle lettere di cambio ed i biglietti all'ordine. »

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

Questa legge attualmente fa parte del Codice di commercio sardo, il quale dapprima non permetteva ai non commercianti di trarre lettere di cambio per l'interno dello Stato, e creava dubbi ed inconvenienti che questa legge fece scomparire introducendo nel Codice stesso parecchi commendevoli miglioramenti.

« Con le modificazioni inoltre derivanti dalla legge del 9 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio. »

Signori, concedetemi un istante la vostra attenzione su questa legge. Nel 1854 nel Parlamento subalpino ebbe luogo una solenne ed importante discussione, la quale modificò il titolo del Codice di commercio riguardante i sensali di commercio, ed aggiunse altre disposizioni di grande rilievo. A misura che si venne in queste provincie sviluppando meravigliosamente il commercio sotto l'influenza della libertà politica ed economica, si sentì il bisogno di creare efficaci garanzie, perchè i sensali e mediatori, i quali sono, dirò così, i notai, gli ufficiali pubblici del commercio, prestassero seria sicurezza della fedele e scrupolosa osservanza dei propri doveri, e fossero inoltre per legge determinati questi loro obblighi, la forma e le condizioni dei loro registri, la fede che meritino siffatti registri e le loro dichiarazioni intorno alle contrattazioni commerciali per loro mezzo concluse. E questa legge stabilì pure non poche e severe sanzioni, cioè pene assai gravi per quei sensali e quei mediatori che si permettessero di prestare l'opera loro non già a favorire l'onesto e leale commercio, ma fraudolente ed inique negoziazioni. Questa legge ha prodotto eccellenti effetti nelle antiche provincie, e sarebbe immancabile nelle altre parità di benefizio.

Ora, o signori, ben presto noi saremo a Firenze; e la capitale provvisoria del regno d'Italia vedrà affluire in essa capitalisti, commercianti e dobbiamo prevederlo, buoni e cattivi commercianti, anche di coloro che si potrebbero chiamare, anzichè uomini industriosi, cavalieri d'industria.

Ebbene, quali saranno i sensali che ivi saranno i mediatori dell'accresciuta mole di negoziazioni? Quale sarà il valore e l'effetto giuridico delle loro registrazioni e dichiarazioni? Quali saranno le condizioni d'idoneità ch'essi dovranno presentare? Quali le pene che potranno colpire coloro che abuseranno di un ministero così delicato ed importante? Ci pensi il Governo, il quale vedrà necessariamente avvenire nella capitale la più vasta negoziazione della sua rendita pubblica, e moltiplicarsi tali contrattazioni commerciali, per cui non solo vi sarà necessità delle guarentie e delle sanzioni di questa legge del 1854, che anzi io temo che saranno ancora poche.

Pertanto, nell'estendere questo Codice di commercio nelle altre provincie, sarà provvido consiglio estendervi ad un tempo le preziose guarentie a protezione del buon commercio, le quali risultano dalla legge del 1854 intorno ai mediatori ed ai sensali di commercio.

Proseguo l'analisi del testo del mio emendamento. Esso così continua:

« *Gli articoli 5, 8, 683 e 685 dello stesso Codice.* »

Basterà enunciare quali siano gli argomenti di questi articoli, acciò immediatamente la Camera comprenda la necessità della loro soppressione.

Gli articoli 5 ed 8 riguardano la capacità dei figli di famiglia maggiori, e delle mogli, a certi contratti, specialmente del figlio di famiglia al contratto di mutuo, e della donna maritata a quello di fideiussione; ma poichè nel nuovo Codice civile è escluso che il figlio di famiglia maggiore rimanga sottoposto alla patria potestà, e per le donne maritate si è abrogata l'incapacità di portarsi sicurtà, vetusta reliquia del Senato-consulto Vellejano, le correlative disposizioni del Codice di commercio non hanno più ragione di esistere.

Gli altri due articoli riguardano l'uno la soppressione dell'ufficio del consultore legale, che nella prima formazione del Codice di commercio sardo era prescritto doversi creare presso ciascun tribunale di commercio. Una legge del 1855, nel sopprimere gli antichi tribunali detti *consolari* di Torino e di Nizza, sostituendovi i tribunali di commercio, abolì il consultore legale, rendendo così più uniforme la composizione di questi tribunali ai tribunali di Genova e di Liguria col sistema francese, anche perchè sorse il timore della eccessiva influenza e preponderanza di un funzionario governativo speciale, che avesse la qualità di interprete delle leggi presso un tribunale composto di non giureconsulti. Parimente con quella legge medesima vennero sopresse le funzioni di un così detto *giudice di settimana*, il quale in prima istanza esercitava da sè solo una specie di giurisdizione, che invece nel nostro sistema giudiziario appartiene nelle cause di tenue valore ai giudici di mandamento, non solamente in materia civile, ma altresì in materia commerciale nei limiti della loro competenza.

Quindi questi due ultimi articoli non essendo più in vigore nè anche in queste antiche provincie, e nelle altre, alle quali fu esteso il Codice di commercio, era necessario dichiarare che s'intenderanno parimenti soppressi anche in tutte le rimanenti provincie, nelle quali verrà ad essere il Codice anzidetto ulteriormente posto in osservanza.

Rimangono le ultime parole del mio emendamento: *e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate.*

Godo, o signori, di aver udito il guardasigilli nel suo discorso toglier l'opportunità da questa mia proposta di riconoscere l'utilità ed importanza di queste disposizioni del Codice di commercio napoletano. Essa può dirsi la sola importante ed utile novità che nel 1819 fu introdotta in quel Codice di commercio, il quale pressochè in tutto il resto è una traduzione del Codice di commercio francese.

Ivi si stabilì che gli ordini in derrate, cioè per la vendita e la tradizione di determinate quantità e qualità di grano, vino, olio, infine di tutti i frutti del suolo, fossero assimilati alle lettere di cambio ed ai biglietti al-



l'ordine, quanto al poter essi girarsi, mettersi in circolazione, vendere alla borsa come si venderebbe qualunque altro titolo di credito.

L'esperienza ha fatto eccellente prova massimamente col correttivo della repressione di quelle vendite a termine, in cui si celassero giuochi di borsa. Or in un paese agricolo, come è l'Italia, non so perchè questo beneficio dovrebbe essere circoscritto solamente ad una metà del reame, e non dovrebbe ammettersi a fruirla le altre parti d'Italia, la quale in questa guisa vedrebbe che nel fare leggi ed anche nell'unificarle non ci proponiamo sistematicamente di estendere a tutto lo Stato le leggi di una sola provincia, ma siam lieti di raccogliere il meglio delle leggi imperanti nelle diverse provincie italiane per applicarne il beneficio alla nazione intera.

Ora, o signori, voi conoscete lo scopo ed i termini della mia proposta.

Siccome poi il guardasigilli otterrà altre facoltà pel coordinamento, così è chiaro che egli dovrà applicare il Codice di commercio, quando alla Camera piaccia di approvare il mio emendamento, mutandone la nomenclatura, sostituendo le denominazioni di *Corti d'appello* a quella di *Senati*, di *Tribunali di circondario*, a quella di *Tribunali di prefettura*, ed altre simili; dovrà rettificare in molti articoli il rinvio a determinati articoli del Codice civile sardo, che ora trattasi di abolire, perciocchè essi rimarrebbero senza possibile riscontro e significato, il che avverrebbe anche quando rimanesse in vigore solamente in queste provincie; e dovrà sostituire a tali disposizioni o gli articoli corrispondenti del novello Codice civile, od una locuzione generica, come questa: *in conformità delle disposizioni del Codice civile*. Ma non ho creduto per siffatti mutamenti affatto secondari compilare un lungo allegato, come dapprima aveva divisato, trattandosi di semplici modificazioni di compilazione e di forma, dappoi chè, qualunque sia l'ampiezza dei poteri che saranno accordati coll'articolo 2° al Governo, senza alcun dubbio comprenderanno la facoltà d'introdurre somiglianti rettificazioni.

Pertanto io conchiudo domandando che la Camera voglia adottare la mia proposta, e ringraziandola della benevola attenzione che ha voluto concedermi.

Che se la Commissione stimasse di domandare il rinvio del mio emendamento per farne oggetto di un più maturo e diligente esame, io ne sarei sommamente appagato, e credo che così verrebbe di molto agevolata una discussione di sua natura cotanto importante.

Del resto, confido che la Camera, compresa del bisogno dell'unificazione legislativa in genere, lo sentirà ancor più vivo specialmente nella legislazione commerciale, e che vorrà sfuggire al rimprovero, che altrimenti le sarebbe fatto, di esser mossa meno dalla virtù di un principio, che da parzialità di simpatie per alcune sole leggi e Codici senza ragione sufficiente.

Mostriamoci, o signori, dominati, come tutti lo siamo, dal sentimento di adempiere ad un grande dovere, dotando la nostra patria, se non dell'ottima fra le possibili legislazioni, d'una legislazione certamente migliore

e ad essa più utile, comparativamente alle varie e difformi legislazioni oggi imperanti nelle sue diverse provincie; senza abbandonare con ciò la speranza, anzi esprimendo il più fervido voto che nuovi ed ulteriori studi della sapienza italiana valgano a preparare all'Italia i suoi Codici definitivi, i quali, irradiati dalla luce di più ampia e più efficace discussione parlamentare, rispondano veramente all'altezza ed ai bisogni della presente civiltà, e siano novello titolo di onoranza e di legittimo orgoglio per un popolo, i cui progenitori furono i legislatori del mondo (*Bene!*).

**VACCA**, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io dichiaro volentieri che le argomentazioni addotte dall'onorevole Mancini a conforto della sua tesi, che cioè si abbia a comprendere anche il Codice di commercio nella serie di questi codici da pubblicarsi, hanno vinto molte delle mie esitanze, e mi fanno veramente inclinare al partito di comprendere eziandio il Codice di commercio.

*Voci*. Bene! bene!

**VACCA**, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se non che egli stesso accennava al desiderio che le emendazioni che si vuol proporre vadano discusse d'accordo colla Commissione; per conseguenza io pregherei la Camera a permettere che si venga ad un accordo tra il ministro, la Commissione e lo stesso proponente; ma dal canto mio dichiaro che non ho difficoltà di accettare il suo emendamento.

**PISANELLI**, *relatore*. Quanto a me, segnatamente dopo le dichiarazioni del signor ministro, non ho nessuna difficoltà che l'emendamento dell'onorevole Mancini sia inviato alla Commissione.

Essa non mancherà di portarvi la sua attenzione, e mi riservo di esporre le ragioni per le quali la Commissione non aveva proposta l'unificazione commerciale che ora si domanda.

**CASTELLANO**. Mi riservo la parola per proporre la questione pregiudiziale quando la Commissione abbia riferito sull'emendamento dell'onorevole Mancini.

*Voci*. La proponga adesso!

**BERTEA**. Così la Commissione potrà tenerne conto.

**PRESIDENTE**. Veramente la questione pregiudiziale è deliberata la prima, ma non dà diritto a priorità; la parola ora spetterebbe all'onorevole Crispi. Se egli non ha difficoltà, io darei la parola al deputato Castellano; così la discussione della Camera potrà agevolare la discussione a tale riguardo per la seduta di domani.

**CRISPI**. Io sono agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE**. Allora, se il signor Crispi acconsente, permetterò al deputato Castellano di proporre fin d'ora la questione pregiudiziale da lui annunciata.

**CASTELLANO**. Compreso dall'eloquente perorazione dell'onorevole Mancini, vorrei per conto mio poter secondare i voti che egli ha presentato alla Camera, perchè si abbia soprattutto ad unificare la legislazione commerciale; anzi rammento che questa stessa proposta, se è stata portata in seno della Commissione, venne

## TORNATA DEL 15 FEBBRAIO

dall'ufficio dove egli con me sedeva, e dove io ne feci argomento di discussione.

È ben vero però che invece l'argomento stesso era da me addotto nel senso in cui poco fa veniva invocato dall'onorevole Tecchio, cioè di non potersi comprendere come si potesse essere così corrivi a voler unificata la legislazione, tranne che nelle parti di diritto pubblico, come quelle che riguardano la legislazione penale, e nella parte che quasi direi tocca col diritto internazionale, come quella contemplata dal Codice di commercio. Ed invero io stimo, o signori, che noi allora soltanto ci affermeremo ad unità di nazione verso lo straniero quando i nostri più frequenti rapporti derivanti dagli scambi cui siamo chiamati dovunque, e che sono regolati dalle leggi di commercio, potranno essere ad un unico tipo legislativo commisurati. Ma non di meno mi vince prepotente l'obbiezione che alla mente di tutti si dovrà naturalmente presentare, e che mi colpì sin dal primo momento in cui vidi comparire l'emendamento Mancini, vedendo come esso proponeva che il Codice di commercio si fosse adottato e pubblicato nei termini dell'allegato *H*, che neppure si vedeva stampato e distribuito fra gli altri emendamenti su cui eravamo chiamati a deliberare. Sicchè io mi proponevo di fare una mozione d'ordine, domandando che, prima che venisse in discussione siffatto emendamento, fosse portato per via della stampa alla cognizione della Camera; se nonchè l'onorevole Mancini mi assicurò che senza perdita di tempo, all'uopo avrebbe fatto provvedere. Oggi soltanto però innanzi alla Camera si è letta una nuova sua proposizione, la quale si vorrebbe rinviare alla Commissione perchè venga esaminata.

Queste dichiarazioni premesse, naturalmente mi chiederete d'onde io tragga il fondamento a proporre la questione pregiudiziale in questa discussione; ed eccomi a rispondervi.

Signori, se per evidente necessità politica, come almeno, non da me, ma da una gran parte della Camera la si comprende, si è venuto allegando l'urgenza di unificare i Codici, non per questo noi dobbiamo essere troppo proclivi a gettarci senza riserve nella china per la quale ci siamo già incamminati.

Noi a questa necessità politica abbiamo già sacrificato la discussione di dettaglio delle leggi che ci si sono venute proponendo; ma spingeremo le cose sino al punto che, battezzando i Codici per meri allegati della legge che ci si è presentata per decretarne la unificazione, dovessimo venir poi a far sì che questi allegati...

**CRISPI** Domando la parola.

**CASTELLANO...** possano essere costituiti per via di un mero emendamento che ad un deputato piaccia di presentare durante la discussione che della legge stessa ha luogo innanzi la Camera?

Io nol penso, o signori; dappoichè, sebbene alla Camera sia assicurato il diritto di iniziativa in concorrenza con gli altri rami del potere legislativo, non credo che questo diritto si possa così sconfinatamente esercitare, nel senso cioè che per avventura questo diritto di emen-

damento si traduca non già nel fine di voler modificata la legge in corso di discussione, ma di volere alle proposte contenute nella stessa aggiunta una novella legge, e sopra tutto quando questa novella legge è niente meno che un Codice! Io dunque reclamo l'osservanza dello Statuto e del regolamento: le leggi debbono essere esaminate preventivamente dalle Giunte. Le leggi debbono percorrere il cammino regolare degli uffici, ed in materia così importante come quella del Codice di commercio vanno osservate queste guarentigie, che non mancarono alle altre leggi sinora.

Tutta l'eloquenza dell'onorevole Mancini mi ha ben fatto convinto della necessità di unificare questa parte della legislazione, ma non mi ha però del pari persuaso che si possa procedere ad una tale unificazione dietro un esame così sommario, come sarebbe quello che da oggi a domani passerebbe in seno alla Commissione, e che certo non ci permetterebbe di portare nel Codice di commercio, nemmeno per sommi capi, quelle necessarie modificazioni che sono dettate dallo sviluppo della ricchezza pubblica, dai progressi della scienza e da tutti i novelli trovati dell'umana attività che ci costringono a conoscere interamente variata la fisionomia che deve improntare cotesto ramo importante della legislazione.

Egli è per questo che, senza dilungarmi ulteriormente, poichè mi riservo discorrere sul merito della proposta qualora effettivamente venisse in discussione, prego la Camera di voler aderire alla questione pregiudiziale da me sollevata.

**CRISPI.** Le ragioni testè esposte dall'onorevole Castellano non colpiscono unicamente la proposta dell'onorevole Mancini, la quale è un emendamento, ma tutto il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Già sin dal primo giorno di questa discussione fu sollevata la questione pregiudiziale: nessuno però chiese che fosse messa ai voti, e la Camera passò oltre.

Io penso che se c'erano difficoltà nel metodo che ci fu proposto per dare di un sol colpo uniformità di leggi al paese, queste difficoltà esistevano pel Codice civile e per quello di procedura civile. Non credo che lo stesso possa dirsi pel Codice di commercio.

Il deputato Mancini ci chiede, anzichè una pubblicazione di un Codice nuovo, l'estensione a tutto il regno di un Codice e di leggi vigenti in molte provincie.

Il Codice di commercio che egli vuol pubblicato in tutta Italia ha impero nelle provincie settentrionali, e le modificazioni ch'egli vorrebbe apportate al medesimo le ricava da leggi anch'esse vigenti nelle stesse provincie e in quelle del Mezzogiorno.

Dunque esistono nel paese, e sono in pratica, ed ora non si tratterebbe che di generalizzarle.

Al contrario pel Codice civile e per quello di procedura civile che, come dissi ieri, non furono mai presentati a noi, la questione pregiudiziale avrebbe dovuto sollevarsi ed essere votata, affinchè la Camera non ne permettesse la discussione.

La questione pregiudiziale è inopportuna pel Codice di commercio, e non può venire accettata.

Ma si dirà che di esso non si tenne parola dalla vostra Commissione incaricata del disegno di legge per la unificazione legislativa. Io prego la Camera e l'onorevole Castellano di credere che ciò non è esatto.

Nella relazione della Commissione parlamentare c'è un paragrafo espresso concernente la pubblicazione del Codice di commercio.

La Commissione, dietro riflessi che credette ragionevoli, fu di opinione contraria.

Il deputato Mancini, che ne è uno dei membri, ha certamente propugnato in seno alla Commissione le idee che oggi è venuto sottomettendo alla Camera, e siccome non poté vincere su' suoi colleghi, si è richiamato al nostro supremo giudizio. Or bene: voi avete sentito che il relatore della Commissione è d'accordo, e che il ministro non dissente: non era stato possibile persuadere cotesti signori nel segreto delle loro deliberazioni ad accettare la proposta di pubblicazione del Codice di commercio, ma essi l'hanno oggi accettato.

La Commissione dunque in massima è persuasa, lo studio preparatorio che lo Statuto richiede per ogni disegno di legge fu cominciato, e va ad essere compiuto.

Amesso ciò, o signori, la questione pregiudiziale giunge, come dissi, inopportuna. Ed è strano che l'opposizione venga fatta in un argomento, nel quale dovremmo esser d'accordo.

Vi disse l'onorevole Mancini, come la Germania la quale non ha ancora un Codice comune per quanto riguarda le relazioni civili, essendo quella nazione ripartita in moltissimi Stati, si è avviata a questo grande progresso di unificazione col Codice di commercio.

Ma io penso che l'Europa intera debba raggiungere cotestà uniformità. I commerci non sono locali, ma internazionali, e le norme che debbono regolarli bisogna che siano scritte in un Codice universale.

Ebbene, volete venire proponendo una questione pregiudiziale per quella parte, a mio avviso, la migliore che si vuole introdurre in questa grande riforma delle leggi nazionali?

Io prego la Camera di non voler accettare la questione pregiudiziale, e di voler permettere che l'emendamento dell'onorevole Mancini sia mandato alla Commissione, affinché, stabilito l'accordo tra essa ed il Ministero, venga portata alla Camera una proposta la quale soddisfi ai bisogni urgenti del paese.

**PRESIDENTE.** Inviterò la Camera a deliberare sulla mozione pregiudiziale fatta dall'onorevole Castellano.

Domanderò anzitutto se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

L'ora essendo tarda, sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.